



Tribunale di Lecce

Rassegna degli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Lecce

Quaderno n. 5

- UFFICIO DEL MASSIMARIO -

Raccolta degli indirizzi giurisprudenziali del tribunale di lecce al 30 giugno 2023 a cura dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo: Dott.ssa Daniela AMATO; Dott. Luigi BIANCO; Dott.ssa Azzurra BUIA; Dott.ssa Agnese CALVI; Dott. Piero CAMPA; Dott. Saverio CANNAZZA; Dott.ssa Giovanna CAPUTO; Dott.ssa Mariangela CICCARESE; Dott.ssa Federica CUPPONE; Dott.ssa Alessandra DELLE DONNE; Dott.ssa Francesca DIMITRI; Dott.ssa Annabella DINITTO; Dott.ssa Maria Cristina ESTRAFALLACES; Dott.ssa Carla LICCI; Dott.ssa Marzia LUCERI; Dott.ssa Maria Chiara MANCO; Dott. Valerio MANCUSI; Dott.ssa Beatrice MARTINA; Dott.ssa Eleonice Loredana MASTRIA; Dott.ssa Anna Sofia MAURO; Dott.ssa Daniela MAURO;; Dott.ssa Dorodea Maria PALADINI; Dott.ssa Rosa Francesca PASTORE; Dott.ssa Marcella PERRONE; Dott.ssa Cristina PERRUCCI; Dott. Giuseppe PETRACCA; Dott. Marco PETRACHI; Dott.ssa Ilenia PETRELLI; Dott.ssa Elisa PISANELLO; Dott.ssa Giuseppina RIZZO; Dott.ssa Maria Rosaria ROLLO; Dott.ssa Valentina RUGGERI; Dott. Antonio RUSSETTI; Dott. Andrea RUSSO; Dott.ssa Annalisa TUNNO; Dott.ssa Gloria VELARDO.

SETTORE PENALE

ATTI PERSECUTORI	8
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GIP/GUP, SENT. N. 590 DEL 26/05/2023	8
BANCAROTTA FRAUDOLENTA	9
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.P., SENT. N. 1153 DEL 21/11/2022	9
DOLO EVENTUALE NEL REATO DI TRUFFA	10
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 3170 DEL 25/11/2022	10
FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI	11
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GIP/GUP, SENT. N. 326 DEL 25/03/2022	11
FURTO AGGRAVATO	12
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2045 DEL 06/06/2023	12
IRREVERSIBILE INCAPACITÀ PROCESSUALE DELL' IMPUTATO	13
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. II PENALE, SENTENZA N. 2284 DEL 20.06.2023	13
INCOMPETENZA TERRITORIALE	14
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2063 DEL 5.06.2023	14
LESIONI COLPOSE SUL LAVORO	15
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 3072 DEL 18/11/2022	15
LIBERTÀ DI AUTODETERMINAZIONE NEI REATI DI RAPINA ED ESTORSIONE	16
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 951 DEL 13/3/2023	16
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA	17
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 370 DEL 01/02/2023	17
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2186 DEL 12/06/2023	18
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1199 DEL 4/3/2023	19
OMICIDIO PRETERINTENZIONALE	20
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENT. N. 99 DEL 25/01/2023	20
PECULATO	21
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENT. N. 652 DEL 15/06/2022	21
RAPINA AGGRAVATA	22
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENT. N. 99 DEL 25/01/2023	22
INDEBITA PERCEZIONE REDDITO DI CITTADINANZA	23
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1908/2023 DEL 23/05/2023	23
RIDUZIONE IN SCHIAVITÀ	24
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GIP/GUP, SENT. N. 856 DEL 16/09/2022	24
RIFIUTO DI SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI PER GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI	25
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GIP/GUP, SENT. N. 430 DEL 12/04/2023	25

SETTORE CIVILE

ABUSIVA FRUIZIONE DEI PERMESSI EX ART. 33 L. 104/1992.....	28
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 462/2022 DEL 15/02/2022	28
ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA	29
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2964 DEL 12/09/2018	29
ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO	30
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 1148/2023 DEL 24/03/2023	30
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA	31
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. IMMIGRAZIONE, ORD. DEL 12/06/2023, CRON. 1757/2023	31
ANZIANITA' DI SERVIZIO	32
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 1310 DEL 12/04/2023	32
ASCOLTO DEL MINORE.....	33
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1659 DEL 31/05/2023	33
AVVISO DI RICEVIMENTO POSTALE E QUERELA DI FALSO	34
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1749 DEL 09/06/2023	34
AZIONE DI RESTITUZIONE DI BENI IMMOBILI DEI LEGITTIMARI NEI CONFRONTI DI TERZI	35
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1451 DEL 16/05/2023	35
AZIONE DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO	36
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., ORD. N. 7340 DEL 7/10/2022	36
CLAIMS MADE	37
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENT. N. 1299 DEL 03/05/2023	37
CLAUSOLA DEL FORO COMPETENTE	38
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1823 DEL 13/06/2023	38
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	39
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 2184 DEL 21/06/2023	39
CONTRATTO DI AGENZIA	40
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 1748 DEL 17/05/2023	40
CONTRATTO DI LOCAZIONE E ALLOGGI E.R.P.	41
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. 1670 N. DEL 1/6/2023	41
CONTRATTO DI MUTUO BANCARIO.....	42
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1685 DEL 5/06/2023	42
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1555 DEL 25.05.2023	43
CONTRATTO DI VENDITA.....	44
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1695 DEL 06/06/2023	44
DANNO DA EMOTRASFUSIONI.....	45

TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 3157 DEL 11/11/2022	45
DANNO DA PERDITA DI CHANCE PER FETO NATO MORTO	47
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1899 DEL 09/09/2020	47
DANNO DA PERDITA PARENTALE	48
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1612 DEL 30/05/2023	48
DIFETTO DEL PRODOTTO	49
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1820 DEL 14/06/2023	49
DIVIETO DI MONETIZZAZIONE DELLE FERIE	50
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 1477 DEL 27/04/2023	50
DOMANDA DEL CONIUGE PER LA RIPETEZIONE DELLE SOMME SPESE PER UTENZE E MANUTENZIONE.....	51
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2019 DEL 29/06/2023	51
EMISSIONE DI BUONI POSTALI FRUTTIFERI.....	52
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 416 DEL 16/02/2021	52
ESCLUSIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE	53
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2973 DEL 25/10/2022	53
FEDE PRIVILEGIATA DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO POSTALE E QUERELA DI FALSO	54
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1356 DEL 15/06/2020	54
INAMMISSIBILITÀ DEL CUMULO DI DOMANDE CONNESSE SOLO SOGGETTIVAMENTE.....	55
INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE	56
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 1500 DEL 2/05/2023	56
INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO	57
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1866/2023	57
INVALIDITÀ CIVILE.....	58
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., ORD. DEL 16/05/2023	58
NOTIFICAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO A MEZZO PEC	59
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 3611 DEL 13/02/2023	59
NULLITÀ DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA.....	60
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2562 DEL 15/09/2022	60
ONERE DELLA PROVA NEI CONTRATTI BANCARI	61
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. 1817 N. DEL 14/6/2023	61
OPERE FATTE DAL CONIUGE EXART. 936 C.C.....	62
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2019 DEL 29/06/2023	62
OPPOSIZIONE A PRECETTO.....	63
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 1858/2023 DEL 20/06/2023	63
OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE	64
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 1987/2023 DEL 27/06/2023	64
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	65

TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. IMMIGRAZIONE, DECRETO DEL 27/02/2023, PUBBLICATO IL 02/03/2023	65
PENSIONE DI VECCHIAIA.....	66
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 329 DEL 01/02/2023	66
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 602 DEL 02/03/2023	67
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE NELLA COMPRAVENDITA DI IMMOBILE	68
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. 1934 N. DEL 23/06/2023	68
PUBBLICITÀ IMMOBILIARE.....	69
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1451 DEL 16/05/2023	69
RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE	70
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., ORD. N. 9045/2023 DEL 27/6/2023.....	70
RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA.....	71
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1577 DEL 26/05/2023	71
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 3158 DEL 11/11/2022	72
RESPONSABILITA' DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI.....	73
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1612 DEL 30/05/2023	73
RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA.....	74
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1474 DEL 17/05/2023.....	74
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIV., SENT. N. 624 DEL 27/02/2020	75
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO	76
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIV., SENT. N. 1883 DEL 21/06/2023	76
RISARCIMENTO DANNI DA ILLEGITTIMO FERMO AMMINISTRATIVO	77
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1983 DEL 27/06/2023.....	77
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER NULLITA' DELL'ATTO DI CONFERIMENTO	78
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 179 DEL 20/01/2023	78
"STATUS" VITTIMA DEL DOVERE	79
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 291 DEL 27/01/2023	79
TUTELA DEL TERZO TRASPORTATO.....	80
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 1750 DEL 09/06/2023	80
USUCAPIONE.....	81
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1563 DEL 25.05.2023.....	81
VALIDITÀ DEL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE	82
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2940 DEL 20/10/2022.....	82

- SETTORE PENALE -

ATTI PERSECUTORI

Tribunale di Lecce, Sezione Gip/Gup, sent. n. 590 del 26/05/2023

Giudice Est.: Dott. Sergio Mario Tosi; **Pubblico Ministero:** Dott. Alberto Santacatterina

Imputato: D.V.M.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

ATTI PERSECUTORI – CONFIGURABILITA’ – CONDOTTE REITERATE DI MINACCIA O MOLESTIA

Riferimenti normativi: *art. 612-bis co. 1 e 2 c.p.*

Ai fini della configurabilità del reato contestato di atti persecutori, aggravato per essere stato commesso da persona che è stata legata da una relazione affettiva con la persona offesa, deve osservarsi che il delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p. ha ad oggetto le condotte reiterate di minaccia o molestia che determinano nella persona offesa *un perdurante e grave stato di ansia o paura*, ovvero ingenerano nella medesima *un fondato timore* per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di altra persona alla stessa legata da un vincolo affettivo, o, ancora, la costringono *ad alterare le proprie abitudini di vita*.

Il riferimento alle condotte di minaccia e molestia solo apparentemente rende il reato in oggetto a forma vincolata: la condotta rimane a forma libera, dacché anche comportamenti altrimenti neutri possono assumere un carattere molesto per il contesto o per le modalità di attuazione ovvero per la loro reiterazione, dalla quale la tipicità delle condotte di minaccia o di molestia è caratterizzata.

Invero, la reiterazione è uno degli elementi che più rappresentano la fattispecie in esame, in quanto proprio la serialità dei comportamenti intrusivi è fattore determinante della lesione dell'equilibrio psicologico della vittima.

E', dunque, necessaria la realizzazione di una serie di comportamenti ripetuti nel tempo, omogenei ma non necessariamente identici tra loro, per la sussistenza del reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. sebbene il legislatore non abbia identificato la soglia minima della reiterazione sufficiente a integrare la condotta tipica e, cioè, non abbia determinato quante volte i comportamenti tipizzati debbano essere ripetuti perché rimanga integrata la fattispecie tipica del delitto in esame. Occorre, infatti, che le condotte reiterate di minaccia o molestia cagionino un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima ovvero ingenerino nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine o, infine, la costringano ad alterare le proprie abitudini di vita. *(Nella fattispecie in esame l'imputato si è spinto ad aggredire, con violenza, la persona offesa, oltre a tenere ripetute condotte persecutorie ossessionanti, sistematicamente e per più anni con minacce e percosse, anche cagionandole lesioni e costringendo la donna a vivere in un grave stato di prostrazione e soggezione. La sussistenza degli eventi in parola, in particolare, si ricava dalle stesse dichiarazioni della p.o., conformemente alle valutazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità).*

BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P., sent. n. 1153 del 21/11/2022

Giudice Est.: Dott. Sergio Mario Tosi; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Donatina A. Buffelli

Imputato: F.G.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

BANCAROTTA FRAUDOLENTA – AMMINISTRATORE DI FATTO – CONFIGURABILITA’

Riferimenti normativi: *art. 223 co. 1 - in relazione all'art. 216 co. 1 num. 1 e 2 – R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare)*

Privilegiando il dato funzionale dell'attività in concreto svolta rispetto a quello meramente formale della investitura, va riconosciuta la responsabilità dell'amministratore di fatto, il quale risponde penalmente in quanto le norme indicano gli amministratori con riferimento non a una formale attribuzione di qualifiche, ma all'esercizio concreto delle funzioni che dette qualifiche sostanziano.

L'art. 223 della legge fallimentare, quando indica i soggetti che possono commettere bancarotta fraudolenta nei fallimenti delle società, si riferisce, invero, non già all'aspetto formale e cioè all'investitura delle qualifiche di amministratore, direttore generale, sindaco e liquidatore della società, bensì alle funzioni inerenti a tali qualifiche, che pongono il soggetto, in relazione all'interesse protetto dalla legge, nella particolare situazione personale e sociale da cui scaturisce l'obbligo della lealtà e della correttezza nell'espletamento delle funzioni stesse. L'amministratore di fatto è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili. Dunque, sul piano processuale è necessaria e sufficiente, ai fini della bancarotta documentale, la prova della gestione della società da parte dell'amministratore di fatto della società fallita; a titolo personale, nell'ipotesi in cui il reato si concretizzi nella sottrazione, distruzione, falsificazione dei libri e delle scritture contabili, allo scopo di procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri o di recare pregiudizio ai creditori, per avere amministrato di fatto la società, anche se in assenza di una formale investitura. *(Nel caso di specie, l'imputato veniva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, per avere, quale amministratore di fatto della società - fino alla data del fallimento - sottratto, o comunque distrutto i libri e le scritture contabili allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, ovvero da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari della società, nonché occultato, dissimulato, distrutto o dissipato il denaro e i beni della società).*

DOLO EVENTUALE NEL REATO DI TRUFFA

Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 3170 del 25/11/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Giovanna Piazzalunga; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Maria Ligorio

Imputato: G.A.P.

Condanna ex 533, 535 ss. c.p.p.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI – TRUFFA CONTRATTUALE – ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO – DOLO INIZIALE – ‘DOLUS IN CONTRAHENDO’ – DOLO EVENTUALE

Riferimenti normativi: artt. 640 e 61 n. 7 c.p.

In tema di truffa contrattuale, l'elemento determinante è costituito dal “*dolus in contrahendo*”, che, influenzando sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo, rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. E' compatibile con tale fattispecie incriminatrice il dolo eventuale, quando gli elementi costitutivi del reato (l'inganno, il profitto, il danno) siano preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe, della propria condotta e tuttavia siano accettate nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio, il che rende priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l'agente a realizzare l'inganno (*Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato in ordine al reato al medesimo contestato, sul presupposto che il mendacio si è concretizzato innanzitutto nel momento della proposta del prodotto e della stipula dei contratti, in quanto l'imputato ha millantato competenze ed esperienza in realtà insussistenti nel settore dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché la (falsa) titolarità di brevetti di turbine eoliche, proponendo allettanti investimenti nella realizzazione di impianti eolici ad uso domestico – nello specifico, “mini turbine eoliche” – rivelatisi, poi, del tutto inefficienti ed improduttivi a causa di difetti progettuali e/o costruttivi ovvero dell'inidoneità del sito destinato all'installazione, la cui individuazione non era preceduta dal necessario studio di fattibilità di tipo anemometrico, e continuando in tale truffaldino commercio, anche dopo aver ricevuto le prime rimostranze da parte dei clienti*).

FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI

Tribunale di Lecce, Sezione Gip/Gup, sent. n. 326 del 25/03/2022

Giudice Est.: Dott. Sergio Mario Tosi; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Donatina Antonia Buffelli

Imputato: M.F.+1

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

FALSITA' IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI –
FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A UN PUBBLICO UFFICIALE SULLA
IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI PROPRIE O DI ALTRI

Riferimenti normativi: *artt. 479 e 495 c.p.*

Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici *ex art. 479 c.p.* l'aver dichiarato al notaio rogante un indirizzo falso della società di cui lo stesso è amministratore unico, ma deve ricondursi la condotta contestata nell'alveo dell'art. 495 c.p. E', invero, configurabile tale ipotesi di reato nella condotta di chi, in sede di formazione di un atto pubblico di compravendita immobiliare, attesti falsamente al notaio rogante di essere coniugato in regime di separazione dei beni, nulla rilevando, sotto il profilo psicologico, l'eventuale errore dell'agente circa la disciplina civilistica di riferimento, trattandosi di errore di diritto da considerare incidente su di un elemento normativo della fattispecie penale. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto che la falsa indicazione dell'indirizzo della sede legale della società che veniva costituita e iscritta nel registro delle imprese con sede legale falsa, integri il diverso reato di cui all'art. 495 c.p. anziché quello previsto e disciplinato dall'art. 479 c.p.)*

FURTO AGGRAVATO

Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 2045 del 06/06/2023

Giudice Est.: Dott. M. Marangio Mauro; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Maria Antonella Pasquino

Imputato: S. P.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE - INTEGRAZIONE DELL'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 625, CO. PRIMO, N. 7 - RAGIONI.

Riferimenti normativi: *artt. 624, 625, n. 7, c.p.*

In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. primo, n. 7, cod. pen., non è necessaria la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa sottratta e non dipendere da un'azione o da un'omissione del possessore. Ciò tenuto conto che la *ratio* dell'aggravante in questione è preordinata alla tutela di un bene che non può essere adeguatamente protetto. *(Nel caso di specie, il giudice ha condannato l'imputato per furto di legna da fondo altrui riconoscendo sussistente l'aggravante dall'esposizione della cosa alla pubblica fede, in quanto il fondo di proprietà della vittima è un bene che non può essere adeguatamente protetto essendo non recintato, a nulla rilevando che gli alberi siano o no stati piantati dalla stessa persona offesa.)*

IRREVERSIBILE INCAPACITA' PROCESSUALE DELL' IMPUTATO

Tribunale di Lecce, Sez. II Penale, sentenza n. 2284 del 20.06.2023

Giudice Est.: Dott.ssa Bianca Maria Todaro; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Giovanna Facendola (V.P.O.)

Imputato: D.R.G.F.

Sentenza di non doversi procedere ex artt. 529 e 72 bis c.p.p.

EVOLUZIONE PROGRESSIVA E PEGGIORATIVA DELLE CONDIZIONI DI SALUTE – IRREVERSIBILE INCAPACITÀ PROCESSUALE DELL'IMPUTATO – DICHIARAZIONE DI NON DOVERSI PROCEDERE

Riferimenti normativi: artt. 72 bis c.p.p. per come modificato dalla Legge 3/2013

Qualora ricorra una causa di improcedibilità per incapacità processuale irreversibile dell'imputato deve darsi luogo ad una pronuncia ai sensi dell'art. 72 bis c.p.p., introdotto dalla legge n. 3/2017, proprio in relazione alla situazione dei soggetti cd. "eternamente giudicabili".

In merito appare opportuno segnalare la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 65 del 7 aprile 2023 secondo cui "il riferimento esclusivo alla sfera psichica dell'imputato, che in linea astratta può dedursi – e che la giurisprudenza di legittimità come si è visto desume – dall'impiego dell'aggettivo «mentale» nel testo dell'art. 72 bis cod. proc. pen., determina quindi un'irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato, il quale non possa esercitare l'autodifesa in modo pieno a causa di un'infermità mentale stricto sensu, e quello che versi nella medesima impossibilità per infermità di natura mista, anche di origine fisica, la quale tuttavia comprometta anch'essa – per ritenere la locuzione della sentenza n. 39 del 2004 – le facoltà di «coscienza, pensiero, percezione, espressione». Per ricondurre la norma censurata a legittimità costituzionale, sotto il profilo dell'art. 3 Cost., occorre dunque sostituire nel relativo testo alla parola «mentale» la parola «psicofisica». Anche per patologie diverse da quelle definibili in termini nosografici come malattie mentali occorre che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere qualora sussistano le condizioni indicate dall'art. 72 bis cod. proc. pen., cioè qualora lo stato psicofisico dell'imputato sia tale da impedire in modo irreversibile la cosciente partecipazione al procedimento nel senso del pieno esercizio delle facoltà di autodifesa e non ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza". (Nel caso di specie, il Giudice ha pronunciato sentenza di non doversi procedere ex artt. 529 e 72 bis c.p.p. nei confronti dell'imputato, in ordine ai reati di cui agli artt. 110,81, 384 c.p. (capo 1) e agli artt. 113, 590 c.p. (capo 2), ricorrendo una causa di improcedibilità per incapacità processuale irreversibile dell'imputato dovuta alla costante e progressiva evoluzione in senso peggiorativo delle condizioni di salute dell'imputato che versa in una situazione fisica particolarmente compromessa tale da determinare un notevole deficit dell'autonomia personale. In particolare, il Giudice ha dichiarato l'improcedibilità senza disporre la sospensione del procedimento ex art. 71 cod. proc. pen. né attendere la maturazione del termine di prescrizione del reato in quanto erano presenti – come emerse da perizia medico/legale - tutte le condizioni previste dall'art. 72 bis c.p.p.).

INCOMPETENZA TERRITORIALE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 2063 del 5.06.2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maddalena Torelli; **Pubblico Ministero** VPO Dott.ssa D. PASSARO

Imputato: M.A.

Incompetenza Territoriale ex art. 23 c.p.p.

TRUFFA ONLINE – BONIFICO ISTANTANEO – INCOMPETENZA TERRITORIALE

Riferimenti normativi: *art. 640 co.1 c.p.*

In tema di truffa online, se il profitto è conseguito mediante bonifico bancario istantaneo, il luogo in cui si consuma il reato è quello in cui l'imputato ha acceso il conto corrente e quindi ove le somme sono state accreditate e ricevute. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rilevato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce in favore di quello di Napoli in quanto la persona offesa si determinava a versare la somma di denaro in favore dell'imputato tramite bonifico bancario istantaneo).*

LESIONI COLPOSE SUL LAVORO

Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 3072 del 18/11/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Elena Coppola; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Daniela Passaro

Imputato: A.A.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - PERSONA ESTRANEA ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA - ESTENSIONE DELLA TUTELA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: *art. 590 c.p., D. Lgs. n. 81/2008, art. 18, co. 1°, lett. q)*

In tema di infortuni colposi, derivanti dalla violazione della normativa in materia antinfortunistica, le relative norme sono dettate a tutela dei lavoratori e dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi ragione legittima, accedono in luoghi ove vi sono macchine che, se non munite di presidi antinfortunistici, possono essere causa di eventi dannosi. Tali disposizioni prevenzionali, infatti, sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, anche estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente di lavoro e sempre che la presenza del soggetto estraneo non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità, tali da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra evento e la condotta inosservante. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli in quanto un Carabiniere, nel corso di un intervento di messa in sicurezza di una strada cittadina, veniva colpito da una scarica elettrica a causa di un cavo collegato ad un contatore di energia elettrica facente capo ad un esercizio commerciale. Per il giudice penale la collocazione del cavo di corrente in modalità non sicura e con la chiara intenzione di utilizzarlo all'esigenza, senza averlo reso conforme a norma, rappresentava fonte di pericolo per tutti coloro che venivano a contatto con l'ambiente di lavoro, includendo così anche l'attività dei militari che non costituiva pertanto evento estemporaneo, occasionale ed imprevedibile).*

LIBERTÀ DI AUTODETERMINAZIONE NEI REATI DI RAPINA ED ESTORSIONE

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 951 del 13/3/2023

Giudice Estensore: Dott. Pietro Baffa; **P.M.:** Dott.ssa Donatina Buffelli

Imputato: G.F.;

Condanna ex art. 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – RAPINA – MINACCIA – EFFETTI SULLA LIBERTÀ DI AUTODETERMINAZIONE – ESTORSIONE – COARTAZIONE – DIFFERENZA

Riferimenti normativi: *artt. 628 e 629 c.p.*

La violazione della libertà di autodeterminazione nei reati di rapina ed estorsione si configura diversamente a seconda che si versi nella prima fattispecie ovvero nella seconda: mentre nel delitto di rapina l'autore del reato sottrae la cosa esercitando sulla vittima una violenza o una minaccia ineludibile, nell'estorsione si ravvisano gli elementi della coartazione e della consegna ma non del totale annullamento della capacità del soggetto passivo di determinarsi diversamente dalla volontà dell'estensore. *(Fattispecie in cui il Tribunale ha condannato l'imputato sia per il reato di tentata rapina sia di estorsione commessi in danno della titolare di una tabaccheria; in particolare, il Giudicante ha ritenuto sussistente gli elementi propri del reato di cui agli artt. 56 e 628 c.p. posto in essere nei confronti della persona offesa, in quanto l'agente, nel sottrarre un pacchetto di sigarette, aveva assunto un atteggiamento fortemente minatorio – rivolgendo alla vittima offese altamente ingiuriose e minacce di incendiare l'esercizio commerciale, brandendo un taglierino – annullandone o comunque limitandone così la capacità di autodeterminazione; quanto alla contestata estorsione, invece, il Giudice ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato in questione sul presupposto che l'imputato si era limitato alle sole minacce, ancorché gravi e senz'altro idonee a coartare la vittima al fine di piegarne la volontà ed ottenere i pacchetti di sigarette a lei richiesti, senza però provocare un totale annientamento delle sue facoltà di autodeterminazione).*

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 370 del 01/02/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Elena Coppola; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Daniela Passaro

Imputato: C.S.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE –
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - ELEMENTI COSTITUTIVI –
FATTISPECIE

Riferimenti normativi: *art. 572 c.p.*

Il reato di maltrattamenti in famiglia consiste in una serie di atti lesivi dell'integrità fisica o della libertà o del decoro delle persone di famiglia in modo tale da rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni tra soggetto attivo e le vittime. L'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico *sub specie* abituale, consiste nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche o morali in modo continuato. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli in quanto il marito, già disaffezionato alla moglie, dapprima si limitava ad intrattenere relazioni extraconiugali e a tenere a distanza la moglie, per poi, una volta scoperto dalla stessa e messo davanti alle sue responsabilità, iniziare un costante dileggio nei suoi confronti ed assumere una condotta connotata da aggressività psichica e fisica verso la moglie, la quale dapprima veniva offesa e poi veniva picchiata e percossa con schiaffi e pugni).*

Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 2186 del 12/06/2023

Giudice Est.: Dott. M. Marangio Mauro; **Pubblico Ministero:** VPO Dott. Vito Aprile

Imputato: S. M.

Non doversi procedere ex art. 531 c.p.p.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – NOZIONE – ELEMENTO SOGGETTIVO – DOLO – ELEMENTI CARATTERIZZANTI - CONSAPEVOLEZZA DI PERSISTERE NELL'ATTIVITÀ VESSATORIA

Riferimenti normativi: *art. 572 c.p.*

Nel delitto di maltrattamenti in famiglia il dolo assume un carattere unitario e programmatico, nel senso che esso funge da elemento unificatore della pluralità di atti lesivi perpetrati ai danni della vittima e si concretizza nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che l'autore accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte. A nulla rileva, data la natura abituale del reato, che nel lasso di tempo preso in considerazione siano ravvisabili nella condotta del soggetto agente periodi di normalità e intesa con il soggetto passivo. *(Nel caso di specie, relativamente all'elemento soggettivo, il giudice ha evidenziato che la condotta dell'imputato non si è concretizzata nella volontà di persistere in un'attività vessatoria e oppressiva nei confronti della moglie, bensì in una situazione di temporanea conflittualità generata dall'uso di sostanze stupefacenti da parte del prevenuto.)*

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1199 del 4/3/2023

Giudice Estensore: Dott. Pietro Baffa; **P.M.:** Dott.ssa Maria Consolata Moschettini

Imputato: L.O.;

Condanna ex art. 533 e 535 c.p.p.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – RAPPORTI CON IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI – FORMA AGGRAVATA DEL REATO DI CUI ALL'ART. 612-BIS, CO. 2, C.P. – CONCORSO – SUSSISTENZA – RAGIONI.

Riferimenti normativi: *artt. 572 e 612-bis c.p.*

In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori (art. 612-bis, c.p.), salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612-bis, co. 1, c.p. - che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie - è invece configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall'art. 612-bis, co. 1, c.p.) in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale. (*Fattispecie in cui il Tribunale ha condannato l'imputato sia per il delitto di maltrattamenti in famiglia che per quello di c.d. stalking, aggravato dal co. secondo dell'art. 612-bis c.p., a lui contestati ritenendoli entrambi sussistenti attesa la diversità ontologica fra le due fattispecie: in particolare, il Giudice ha ritenuto sussumibili nell'ambito del delitto di cui all'art. 572 c.p. le condotte protrattesi sino a quando i coniugi convivevano, nonché sino al momento della loro separazione giudiziale, ravvisando invece l'art. 612-bis c.p. per le condotte successive, protrattesi dopo la separazione*).

OMICIDIO PRETERINTENZIONALE

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sent. n. 99 del 25/01/2023

Giudice Est.: Dott. Marcello Rizzo; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Giorgia Villa

Imputato: L.M.

Condanna ex art. 584 c.p.p.

OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - MORTE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO – DIFFERENZE.

Riferimenti normativi: *artt. 628, co. 1 e co. 3 n. 3 quinquies, 624 bis co. 2 c.p.*

Il delitto previsto dall'art. 586 c.p. (morte come conseguenza di altro delitto) si differenzia dall'omicidio preterintenzionale perché nel primo reato l'attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali, mentre nel secondo l'attività è finalizzata a realizzare un evento che, ove non si verificasse la morte, costituirebbe reato di percosse o lesioni (*Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di omicidio preterintenzionale per aver usato violenza consistita in percosse e spintoni che hanno determinato la caduta della persona e quindi, come conseguenza non voluta, la morte della stessa*).

PECULATO

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sent. n. 652 del 15/06/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Simona Panzera; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Roberta Licci

Imputato: F.C.

Condanna ex artt. 438-442, 533, 535 c.p.p.

RACCOGLITORE DELLE GIOCATE DEL LOTTO – INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO – OMESSO VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSE AL CONCESSIONARIO DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO – PECULATO – SUSSISTENZA – RAGIONI.

Riferimenti normativi: *art. 314 c.p.*

Integra il delitto di peculato la condotta del concessionario del servizio di ricevitoria del lotto che, nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio, ometta di versare, nei termini previsti, le giocate riscosse per conto dell'Ufficio Monopoli di Stato e delle quali aveva il possesso in ragione del suo servizio. In particolare, attraverso la sottrazione dei proventi destinati allo Stato e di cui il raccoglitore delle giocate ha disponibilità contabile, si verifica quell' "*interservio possessionis*" idonea a configurare la fattispecie di peculato. *(Nel caso di specie, il Giudice ha precisato che, trattandosi di res fungibile, il vincolo di destinazione sulle somme di denaro viene a costituirsi nel momento stesso in cui viene contabilizzato il previo pagamento della giocata. Sicché l'imputato, nella sua qualità di depositario, violava tale vincolo utilizzando "uti dominus" la pubblica pecunia).*

RAPINA AGGRAVATA

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sent. n. 99 del 25/01/2023

Giudice Est.: Dott. Marcello Rizzo; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Giorgia Villa

Imputato: L.M.

Condanna ex art. 628 c.p.p.

RAPINA AGGRAVATA – CON FURTO CON STRAPPO – DIFFERENZE – VIOLENZA - CONFIGURABILITÀ.

Riferimenti normativi: *artt. 628, co. 1 e co. 3 n. 3 quinquies, 624 bis co. 2 c.p.*

Integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione (*Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di rapina per aver usato violenza per impossessarsi di uno zaino-trolley, violenza consistita in una vera e propria colluttazione con la p.o. al fine di vincere la tenace resistenza di quest'ultima a lasciare la presa sullo zaino-trolley.*)

INDEBITA PERCEZIONE REDDITO DI CITTADINANZA

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 1908/2023 del 23/05/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Bianca Maria Todaro; **Pubblico Ministero:** VPO Dott. Antonio Zito

Imputato: S.G.

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

INDEBITA PERCEZIONE REDDITO DI CITTADINANZA – DICHIARAZIONI O DOCUMENTI FALSI O ATTESTANTI COSE NON VERE – OMISSIONE INFORMAZIONI DOVUTE – COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE – CONVIVENZA ANAGRAFICA

Riferimenti normativi: artt. 7 comma 1 e 2 comma 5 D.L. 4/2019; art. 3 D.P.C.M. 159/2013

In tema di “Reddito di Cittadinanza”, l’art. 2, comma 1, *lettera b)* del D.L. 4/2019 individua, ai fini dell’erogazione del beneficio economico, specifici requisiti reddituali e patrimoniali riferibili al nucleo familiare del richiedente. Secondo quanto previsto dell’art. 2 comma 5 del già menzionato decreto, il nucleo familiare è da intendersi ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 159/2019, il quale stabilisce che il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU; il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del D.P.R. n. 223/1989, invece, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che si debba considerare componente del nucleo familiare del coniuge.

Chiunque utilizzi documenti o dichiarazioni false, ovvero ometta informazioni dovute al fine di ottenere l’indebita percezione della prestazione *de qua*, è penalmente sanzionato con la reclusione da due a sei anni, ai sensi dell’art. 7 c. 1 D.L. 4/2019).

(Nel caso di specie, l’imputato presentava presso gli uffici INPS una Dichiarazione Sostitutiva Unica - nella quale dichiarava di essere unico componente del nucleo familiare -, seguita da richiesta di ammissione al beneficio del Reddito di Cittadinanza, che veniva accolta dall’Ente; dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza e dall’esame dello stato di famiglia, emergeva che il nucleo familiare del richiedente risultava composto da altri due soggetti, percettori di redditi tali da determinare il superamento delle soglie previste dalla legge per l’erogazione del beneficio; pertanto, il Reddito veniva revocato con conseguente contestazione al percettore del reato di cui all’art. 7 comma 1 D. L. 4/2019).

Il giudice penale, tuttavia, ha ritenuto di assolvere l’imputato in ordine al reato contestatogli perché il fatto non sussiste, in quanto il suddetto certificato attesta uno stato di mera convivenza anagrafica, non avendo mai la P.G. svolto ulteriori accertamenti volti a verificare ed appurare una effettiva convivenza di fatto tra soggetti legati da vincoli affettivi, elemento rilevante ai fini dell’attestazione ISEE.

RIDUZIONE IN SCHIAVITÀ

Tribunale di Lecce, Sezione Gip/Gup, sent. n. 856 del 16/09/2022

Giudice Est.: Dott. Sergio Mario Tosi; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Giovanna Cannarile

Imputato: M.S.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

RIDUZIONE IN SCHIAVITÀ – ELEMENTI COSTITUTIVI

Riferimenti normativi: *artt. 600 e 602 ter c.p.*

Il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù integra una fattispecie delittuosa multipla, per la cui configurazione occorre o l'esercizio su una persona di poteri di signoria corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, sicché la persona sia ridotta a una mera *res*, ovvero la riduzione o il mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola, fra le altre cose, a prestazioni sessuali o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento, con l'importante aggiunta che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenze, minacce, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica, o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha l'autorità sulla persona.

Ai fini della configurabilità del delitto di riduzione in schiavitù non è necessaria un'integrale negazione della libertà personale, ma è sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, idonea a configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini dell'integrazione della norma incriminatrice.

Sotto il profilo soggettivo, per la configurabilità del delitto di cui all'art. 600 c.p., è richiesta la coscienza e la volontà di ridurre la vittima ad una *res* e di sfruttare la stessa; la nozione di riduzione in schiavitù alla base della norma innanzi citata è connotata non solo e non tanto dal concetto di proprietà in sé dell'uomo, ma dalla finalità di sfruttamento di tale proprietà, per il perseguimento, fra l'altro, di prestazioni sessuali non libere. Tuttavia, non deve necessariamente trattarsi di uno sfruttamento che assuma connotazioni economiche, ma deve essere inteso in termini più ampi come sinonimo di utilizzazione a fini egoistici di un soggetto, come desumibile dalla previsione della clausola di chiusura della costrizione a prestazioni che ne comportino comunque lo sfruttamento. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto che i fatti in esame integrino il diverso reato di cui all'art. 600 c.p., nel testo da ultimo modificato dal d. lgs. n. 24 del 2014, attuativo della direttiva 2011/36/UE, dacché lo stato di soggezione cui le ragazze venivano ridotte dall'imputato aveva un preciso scopo, costringerle a rendergli prestazioni sessuali. Le ragazze erano ridotte a "cose" che gli appartenevano per l'appagamento dei propri istinti sessuali ed erano ridotte in stato di soggezione per sfruttarle sotto il profilo sessuale.)*

**RIFIUTO DI SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI PER GUIDA SOTTO
L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI**

Tribunale di Lecce, Sezione Gip/Gup, sent. n. 430 del 12/04/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Francesca Mariano; **Pubblico Ministero:** Dott. Leonardo Leone De Castris

Imputato: M.A.

Condanna ex artt. 438-442, 533, 535 c.p.p.

GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – REATO DI RIFIUTO DI ACCERTAMENTI SANITARI – CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *artt. 187 co. 8, C.d.S. e 131-bis c.p.*

La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* c.p. - configurabile, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma, ad ogni fattispecie criminosa - non è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari sull'eventuale stato di alterazione psico-fisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 187 co. 8 C.d.S. allorché la condotta illecita dell'imputato non possa definirsi episodica e isolata, né di minima importanza. *(In motivazione, il Giudice ha ritenuto che la condotta dell'imputato – che si innesta in un precedente specifico – fosse idonea a porre in pericolo l'incolumità altrui, ovvero di altri occasionali fruitori della viabilità stradale che potevano incontrare un soggetto che guidava sotto l'effetto di stupefacenti ad alto rischio di incidenti).*

VIOLENZA SESSUALE

Tribunale di Lecce, I Sez. Coll., sent. n.2911 del 9.11.2022

Giudice Est.: Dott.ssa Maddalena Torelli; **Pubblico Ministero** Dott.ssa M. Vallefucio

Imputato: B.E.

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

VIOLENZA SESSUALE – ASSENZA RISCONTRI – CONSENSO

Riferimenti normativi: *art. 609octies co. 1, 2 e 3 in rel. art. 609ter n.2 c.p.*

Non risulta dimostrato il reato di violenza sessuale allorquando, in assenza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, all'esito dell'istruttoria dibattimentale residuano dubbi circa l'avvenuta costrizione da parte dell'imputato al rapporto sessuale. *(Nel caso di specie, il Collegio ha assolto l'imputato ritenendo non sufficienti i riscontri a supporto della attendibilità della persona offesa, la quale al momento del fatto non era in stato di alterazione psicofisica tale da annebbiare totalmente i freni inibitori e che palesa un interesse sessuale).*

-

- SETTORE CIVILE -

ABUSIVA FRUIZIONE DEI PERMESSI EX ART. 33 L. 104/1992

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 462/2022 del 15/02/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Donatella De Giorgi;

B.A. (ricorrente) c/ **E. SRL** (resistente)

LAVORO – LAVORO SUBORDINATO - FRUIZIONE DI PERMESSI EX ART. 33 DELLA L. N. 104 DEL 1992 - NESSO DI CAUSALITÀ CON LA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA - NECESSITÀ - FUNZIONE COMPENSATIVA - ESCLUSIONE - USO IMPROPRIO - CONSEGUENZE.

Riferimenti normativi: *art. 33, l. n.104 del 05/02/1992*

Il permesso *ex art. 33* della L. n. 104 del 1992 è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al familiare disabile, rispetto alla quale l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta. Ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari. *(Nel caso di specie, il ricorrente, licenziato dalla società datrice di lavoro che gli aveva contestato l'abusivo utilizzo dei permessi ex L. 104/1992, chiedeva accertarsi l'illegittimità del licenziamento intimato e dichiararsi il proprio diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno nella misura massima prevista dall'art 18 S.T. Il Giudice del Lavoro ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento poiché sproporzionato a fronte dell'unico episodio accertato ed in assenza di ulteriori contestazioni disciplinari ed ha riconosciuto al ricorrente il diritto a un'indennità pari a cinque mensilità).*

ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 2964 del 12/09/2018

Giudice Est.: Dott.ssa Viviana Mele;

I.B.I.M srl (attrice) c/C.S.I. s.r.l. (convenuta)

CONTRATTO DI SUBFORNITURA – ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA

Riferimenti normativi: *art 9 L.192/1998*

Nei contratti di subfornitura è vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. In tali contratti, parlare di "dipendenza economica" non può che implicare l'assenza di reali alternative per la fornitrice, costretta non solo a subire le condizioni contrattuali inique, ma anche ad operare con un cliente forte, in mancanza di altri. Tuttavia, la mera imposizione di condizioni contrattuali non equilibrate non implica una dipendenza: se il fornitore può scegliere di operare con terzi, può di fatto sottrarsi alle condizioni contrattuali inique e, dunque, non ha una vera e propria dipendenza. La dipendenza economica, pertanto, è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito del giudizio volto a verificare la presenza di una condizione di dipendenza economica di un'impresa fornitrice nei confronti dell'impresa committente, ha analizzato gli utili derivanti dal rapporto con l'impresa committente rispetto al volume d'affari dell'impresa fornitrice e, dal momento che quest'ultima è sempre stata in grado di reperire valide alternative sul mercato, riscuotendo utili anche quando gli ordini della committente erano pari a zero, ha escluso la sussistenza della dipendenza economica).*

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., Sent. n. 1148/2023 del 24/03/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria I. Gustapane

O.R (ricorrente) c/ **INPS.** (resistente)

CONTROVERSIE IN MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE – CONTROVERSIE IN MATERIA DI INVALIDITA' ORDINARIA EX L. 222/1984- REQUISITO SANITARIO – DIRITTO ALLA PRESTAZIONE- ACERTAMENTO DEGLI ULTERIORI REQUISITI SOCIO ECONOMICI E AMMINISTRATIVI.

Riferimenti normativi: *art. 445 bis, co. 6, c.p.c.; art. 20 legge n. 102/2009; legge n. 118/1971; legge n. 18/1980; legge n. 222/1984.*

Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-*bis*, co. 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo. La pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445-*bis*, co. 6, c.p.c. è per legge destinata a riguardare il solo elemento del requisito sanitario, sicchè quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione. Tale declaratoria sopravviene solo una volta accertati gli ulteriori requisiti socio-economici e amministrativi previsti dalla normativa.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA

Tribunale di Lecce, Sez. Immigrazione, ord. del 12/06/2023, cron. 1757/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Piera Portaluri;

M.V. (ricorrente) c/ **M.D.I.** (resistente)

IMMIGRAZIONE – ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DEL CONIUGE DI CITTADINO ITALIANO – CONDANNA A SEGUITO DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – AMMISSIBILITA’

Riferimenti normativi: art. 6 L. n. 91/1992, art. 444 c.p.c., art. 445 c.p.p.

In tema di acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano residente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero coniugato da almeno tre anni, secondo quanto disposto dall’art. 6, co. 1, lett. b), l’acquisto medesimo è precluso, tra l’altro, dalla "condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione". La *ratio* di tale disposizione è individuabile nella valutazione negativa della personalità civile e morale che il legislatore collega alla condanna penale del richiedente.

Tanto premesso, nel caso di sentenza di condanna a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 445 c.p.p., difettando sia l’accertamento della responsabilità, sia la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato, nulla osta all’accoglimento della domanda di cittadinanza. Invero, l’effetto preclusivo previsto dall’art. 6 della L. 91/1992 dipende non tanto dalla mera irrogazione della sanzione penale, quanto dall’accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezza, richiedendo una vera e propria sentenza di condanna, che non si rinviene in caso di patteggiamento ex art. 445 c.p.p. (*Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto la domanda di acquisto della cittadinanza italiana da parte del ricorrente, il quale ha contratto matrimonio da oltre dieci anni con una cittadina italiana ed è residente in Italia all’incirca dallo stesso periodo, pur essendo stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di condanna su richiesta delle parti ex art. 445 c.p.p. a un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa, proprio sul presupposto che la mera irrogazione della sanzione penale, in assenza di accertamento della responsabilità e di dichiarazione di colpevolezza dell’imputato, sia in contrasto con la ratio delle preclusioni di cui all’art. 6 della legge 91/1992.*)

Conformi: Corte d’Appello di Lecce, sent. n. 39/2022

ANZIANITA' DI SERVIZIO

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 1310 del 12/04/2023

Giudice Est.: Dott. Giovanni De Palma;

C.A. (attrice) c/ **C.** (convenuto)

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO –
DISPARITA' DI TRATTAMENTO – DIFFERENZE DI RETRIBUZIONE – RAGIONI
OGGETTIVE

Riferimenti normativi: *clausola 4, Direttiva 1999/70/CE*

Il principio di non discriminazione non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione.

La disparità di trattamento sotto il profilo retributivo, che si correla all'azzeramento dell'anzianità pregressa maturata sulla base del servizio prestato con contratto a tempo determinato, può ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove sia dimostrata l'esistenza di ragioni oggettive strettamente riferibili alle modalità di svolgimento della prestazione resa prima dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento dell'identità di mansioni svolte dalla ricorrente sia quando assunta con contratto a tempo determinato sia quando assunta con contratto a tempo indeterminato, ha riconosciuto al lavoratore il diritto all'anzianità maturata nel periodo in cui aveva lavorato con contratto a termine, ritenendo non potersi enucleare ragioni oggettive che valessero a giustificare la disparità di trattamento contestata, specificamente riferibili alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e che alcuna valenza potesse ugualmente ascrivere agli ulteriori fattori indicati dalla parte resistente).*

ASCOLTO DEL MINORE

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1659 del 31/05/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Agnese Di Battista

C.H. (ricorrente) **c/ S.M.** (resistente)

ASCOLTO DEL MINORE – TRASFERIMENTO ALL'ESTERO – ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE - AFFIDAMENTO – COLLOCAMENTO

Riferimenti normativi: artt. 316, 336-*bis*, 337-*ter* c.c.

L'ascolto del minore finalizzato al trasferimento dello stesso all'estero presso l'altro genitore è manifestamente superfluo quando, in ragione della tenera età, dell'assenza di contestazioni specifiche circa la collocazione prevalente presso l'altro genitore, nonché del positivo percorso di crescita intrapreso nel nuovo contesto sociale, risulta disfunzionale rispetto alla funzione e allo scopo dell'audizione che è finalizzata a salvaguardare il superiore interesse del minore. Pertanto, in presenza di presumibili pregiudizi derivanti direttamente dal coinvolgimento emotivo del minore nella scelta relativa al suo trasferimento, il giudice può provvedere anche senza il preventivo ascolto. *(Nel caso di specie il Giudice, accertata l'assenza di contestazioni specifiche da parte del padre circa la collocazione dei minori presso la madre, nonché il positivo percorso di crescita intrapreso dai figli nel nuovo contesto sociale, il buon rendimento scolastico, la buona integrazione nelle rispettive classi di inserimento, l'ormai familiare contesto abitativo e, dunque, le consolidate abitudini di vita degli stessi che, di fatto, vivevano ormai stabilmente da quattro anni in Austria, riteneva manifestamente superfluo il loro ascolto e confermava il trasferimento degli stessi, unitamente alla madre, in Austria).*

AVVISO DI RICEVIMENTO POSTALE E QUERELA DI FALSO

Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 1749 del 09/06/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Manuela Pellerino;

G.R.A. (attore) c/ **AGENZIA DELLE ENTRATE** (convenuta)

QUERELA DI FALSO PROPOSTA IN VIA PRINCIPALE – NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE AD UN INDIRIZZO DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA DEL DESTINATARIO – VALUTAZIONE DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA – NATURA DI ATTO PUBBLICO DELL’AVVISO DI RICEVIMENTO – FEDE PRIVILEGIATA DELL’ATTESTAZIONE SULL’AVVISO DI RICEVIMENTO

Riferimenti normativi: *artt. 222 c.p.c., 2700 c.c., art. 1, art. 4, co. 3° e art. 8 l. n. 890/1982*

Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, sebbene con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, co. 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso in virtù della natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica e costituisce, ai sensi dell’art. 4, terzo co., della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l’identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l’avviso. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell’ambito di un giudizio di querela di falso proposto in via principale, avente ad oggetto l’accertamento della falsità della sottoscrizione apposta su un avviso di ricevimento, contenente un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate e notificato personalmente al destinatario presso un luogo non coincidente con il suo indirizzo di residenza, ha ritenuto fondata la querela di falso proposta dal destinatario dell’avviso il quale lamentava di non aver mai ricevuto il predetto documento e di non aver mai apposto la propria firma a riprova della ricezione).*

AZIONE DI RESTITUZIONE DI BENI IMMOBILI DEI LEGITTIMARI NEI CONFRONTI DI TERZI

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1451 del 16/05/2023

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi;

L.S. +2 (attrici) **c/ A.S.** +5 (convenuti) **c/ L.S.** (convenuti contumaci) **c/ M.G.**+5(terzi chiamati in causa)

SUCCESSIONI E DONAZIONI– LEGITTIMARI – LESIONE DI LEGITTIMA – SEGUITO
ACCOGLIMENTO DOMANDA DI RIDUZIONE– AZIONE DI RESTITUZIONE – TERZI
ACQUIRENTI – OBBLIGO DI RESTITUZIONE

Riferimenti normativi: *art. 563c.c.*

Sebbene la norma di cui all'art. 563 c.c. si limiti a disciplinare testualmente la domanda di restituzione azionabile dal legittimario, ove il donatario, soccombente nel giudizio di riduzione, abbia alienato a terzi i beni oggetto della disposizione ridotta, contro i terzi acquirenti dei beni, in caso di insoddisfacente escussione del patrimonio del suddetto, considerato che il fine del legislatore era quello di munire il legittimario leso di uno strumento di tutela atto a recuperare i beni necessari ad integrare la quota di legittima, stante la evidente identità di *ratio*, il medesimo mezzo (azione di restituzione contro i terzi acquirenti) deve ritenersi consentito anche in caso di alienazione, da parte dell'erede o del legatario, dei beni, i quali hanno formato oggetto delle disposizioni testamentarie, che hanno leso la legittima, sempre che l'escussione nei loro confronti si sia rivelata insoddisfacente, fermo restando che ai sensi dell'art. 563, co. 3, c.c., i terzi acquirenti possono liberarsi dall'obbligo di restituzione in natura pagando l'equivalente in denaro. *(Nel caso di specie, il Giudice veniva chiamato ad accertare la prevalenza o meno dei legittimari risultati vittoriosi nell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie sugli aggiudicatari e acquirenti dei beni ereditari in virtù di vendita giudiziaria avvenuta in una procedura esecutiva a carico dell'erede testamentario iniziata successivamente all'introduzione del giudizio di riduzione ma anteriormente trascritta).*

AZIONE DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO

Tribunale di Lecce, I sez., ord. n. 7340 del 7/10/2022

Giudice monocratico: Dott.ssa Caterina Stasi;

M.G.M. + altri (ricorrenti) **c/ I.A.** (resistente)

POSSESSO – AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO — REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO –
AZIONE DI SPOGLIO – SERVITU’ DI PASSAGGIO – ONERE PROBATORIO – UTILITA’ –
ATTI DI TOLLERANZA – FATTISPECIE

Riferimenti normativi: *artt. 1051, 1140, 1144, 1168 e 2697 c.c.*

Ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, colui che esercita l’azione è tenuto a provare il durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, nonché la circostanza che detto passaggio venga esercitato in qualità di possessore di un fondo vicino a quello attraversato, senza la necessità di indicare l’utilità della situazione di fatto di cui si richiede la tutela. Ne consegue che, ai fini dell’azione proposta, è irrilevante la circostanza che il passaggio medesimo non sia necessario o indispensabile al possessore per avere questi ulteriori accessi al proprio fondo, in quanto tale elemento assume rilievo solo in sede petitoria, come vantaggio che il fondo servente sia in grado di arrecare al fondo dominante. Incombe, invece, alla controparte l’onere di dimostrare la sussistenza della mera tolleranza come fatto impeditivo dell’invocata tutela possessoria. *(Nel caso di specie, il Giudice ha accolto la domanda possessoria formulata dai ricorrenti al fine di essere reintegrati nel possesso della servitù di passaggio su uno stradone interpoderale carrozzabile, all’ingresso del quale il resistente aveva apposto un manufatto, dotato di cavo di acciaio e lucchetto, che inibiva agli stessi ricorrenti l’utilizzo del passaggio per accedere ai propri terreni, rifiutando di fornire loro le chiavi. Il Giudice ha ritenuto che i ricorrenti avessero adempiuto all’onere di provare il possesso esercitato sulla detta servitù fino alla data dello spoglio; di contro, ha totalmente disatteso le ragioni spiegate dal resistente, ritendendo che fosse priva di riscontro probatorio la circostanza che il passaggio veniva esercitato per mera tolleranza e che fosse irrilevante la contestazione in ordine alla sporadica utilizzazione della servitù per avere i ricorrenti ulteriori e più comodi accessi).*

CLAIMS MADE

Tribunale di Lecce, Sez. I, sent. n. 1299 del 03/05/2023

Giudice Estensore: Dott.ssa Piera Portaluri.

D.D.D. (attore) c/ **A.S.L. LECCE + R. E.** (convenuti); **G. I. S.p.A. + HDI I. S.p.A. + A.E. TLD** (terze chiamate in causa).

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - CLAUSOLE CLAIMS MADE – TIPICITÀ LEGALE – GIUDIZIO DI ADEGUATEZZA E CAUSA CONCRETA.

Riferimenti normativi: *artt. 1822, 1917, 1322, 1419 c.c.*

Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "*on claims made basis*", che condiziona l'operatività della copertura assicurativa al fatto che sia l'evento illecito, sia la richiesta risarcitoria, intervengano entro il periodo di efficacia del contratto (o comunque entro determinati periodi di tempo), non ha natura vessatoria poiché volto a determinare l'oggetto del contratto di assicurazione delimitando il rischio assicurato e non già ad escludere o limitare la responsabilità dell'assicuratore. Detto schema negoziale - recepito dallo stesso legislatore anche nella regolamentazione dell'assicurazione obbligatoria dell'attività sanitaria (art. 11, L. 8 marzo 2017 n. 24) - rappresenta una deroga pattizia all'art. 1917 co. 1 c.c., consentita dall'art. 1932 c.c. e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti di cui all'art. 1322, co. 2, c.c., ma alla verifica, ex art. 1322, co. 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo ai limiti imposti dalla legge, su diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell'attuazione del rapporto. Qualora il giudice rilevi l'inadeguatezza del negozio non può procedere all'automatica sostituzione con il modello *loss occurrence*, dovendo invece integrare il contratto individuando, tra i differenti modelli di clausola *claims made* rinvenibili nell'ordinamento, quello maggiormente compatibile con gli interessi dei contraenti, così riadeguando le condizioni di polizza in funzione della causa concreta (*Nella specie il Giudice, nell'ambito di un giudizio di risarcimento da malpractice medica, ha rigettato la domanda di manleva avanzata dal sanitario convenuto nei confronti, tra le altre, della compagnia assicurativa operante ratione temporis – vigenza della polizza al momento della richiesta fatta – sul presupposto dell'insussistenza di un sindacato negativo in termini di adeguatezza della clausola in esame, poiché destinata ad operare con riferimento a richieste risarcitorie avanzate nel corso del periodo di validità della stessa, a fronte di comportamenti dell'assicurato antecedenti sino a ben sette anni dalla stipulazione, con un periodo di retroattività ritenuto congruo anche in relazione alla durata triennale del rapporto assicurativo invocato*).

CLAUSOLA DEL FORO COMPETENTE

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1823 del 13/06/2023

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

P.F. (attore/ricorrente) c. **C.S.C.M.** (convenuta/resistente)

COMPETENZA PER TERRITORIO – ECCEZIONE DI INCOMPETENZA – FORO CONVENZIONALE – VOLONTÀ DELLE PARTI – ACCORDO DELLE PARTI SUL FORO COMPETENTE – FORO DESIGNATO – FORO PREVISTO DALLA LEGGE – FORO DELL’ORDINE PROFESSIONALE – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – COMPETENZA DEL FORO ALTERNATIVO

Riferimenti normativi: *artt. 18, 19, 28 e 29 c.p.c., artt. 1341 e 1342 c.c.*

Sussiste la competenza per territorio del Tribunale adito quando non si ravvisa in modo chiaro e preciso la concorde volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale bensì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa. *(Nella fattispecie in esame il Giudice ha ritenuto la clausola contenuta nel contratto ambigua, in quanto si limitava a stabilire la competenza del Tribunale dove ha sede l’ordine professionale dell’attore per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal contratto, senza demandarle “esclusivamente” ad esso).*

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 2184 del 21/06/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane;

F.R. (ricorrente) c/ **SIRTI S.P.A.** (resistente) c/ **TELECOM ITALIA S.P.A.** (resistente) c/ **DIGITAL CENTER S.R.L.** (resistente)

RETRIBUZIONE – ONERE DELLA PROVA PER IL RICONOSCIMENTO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO – DEFINIZIONE DI TEMPO FUNZIONALE ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Riferimenti normativi: *art. 2697 c.c., art. 36 Cost., art. 1 del D. Lgs. n. 66/2003*

Ai fini del riconoscimento del compenso per il lavoro straordinario prestato, il lavoratore deve dimostrare che il tempo trascorso per recarsi dalla propria abitazione al luogo di esecuzione dell'intervento comunicato di volta in volta dal datore di lavoro è funzionale alla prestazione lavorativa e che abbia svolto ore di lavoro in misura superiore rispetto a quelle effettivamente retribuite. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto al riconoscimento, in favore del ricorrente, del compenso per lavoro straordinario, ha dichiarato non sussistente il diritto invocato, in quanto parte ricorrente non ha fornito prova ragionevolmente certa dello svolgimento di ore di lavoro in misura superiore a quella retribuita in busta paga pur in presenza di attività funzionale alla prestazione lavorativa).*

CONTRATTO DI AGENZIA

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 1748 del 17/05/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane;

ENEGAN S.P.A. (ricorrente) c/ **B.R.** (resistente)

CONTRATTO DI AGENZIA - DIRITTO ALLA PROVVISORIE - DINIEGO - STORNO O RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELLA PROVVISORIE ANTICIPATA - ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: artt. 1748, commi 1 e 4, 134, 1355, 1359 c.c., 3 della Legge 15 febbraio 1999 n. 65

L'attribuzione del diritto alla provvigione sorge al momento della conclusione del contratto tra preponente e cliente procurato dall'agente. Pertanto, il preponente è legittimato a non corrispondere la provvigione o a chiedere la restituzione all'agente solo ove fornisca prova ragionevolmente certa che la mancata conclusione del contratto con il cliente è avvenuta per inaffidabilità dello stesso. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto al riconoscimento, in favore della ricorrente, del diritto di credito alla restituzione delle provvigioni già corrisposte all'agente, ha dichiarato non sussistente il diritto invocato da parte ricorrente poiché non ha offerto prova ragionevolmente certa che la mancata conclusione del contratto con il cliente procurato da parte convenuta sia dipesa dall'insolubilità del cliente).*

CONTRATTO DI LOCAZIONE E ALLOGGI E.R.P.

Tribunale di Lecce, II Sez., sent. 1670 n. del 1/6/2023

Giudice Est.: Dott. Antonino Ierimonti

M.L. (ricorrente) c/ **Comune di P.A.** (resistente)

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO – ALLOGGI E.R.P. – CONDIZIONI –
DOMANDA DI RISCATTO

Riferimenti normativi: *art. 27, co. 2, L. 513/1977; art. 28 della L. 513/1977.*

Il riconoscimento in capo all'assegnatario del diritto soggettivo al trasferimento di alloggi E.R.P. sorge esclusivamente nell'ipotesi in cui il prezzo sia stato determinato dall'ente gestore ai sensi dell'art. 28 della L. 513/1977. Più in particolare, al procedimento attivato con la presentazione della domanda di riscatto che si concluda con l'accettazione e la comunicazione del prezzo da parte dell'amministrazione (determinato ai sensi dell'articolo 28 della L. n. 513 del 1977), consegue il riconoscimento definitivo del diritto dell'assegnatario al trasferimento, peraltro suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., della proprietà dell'alloggio. Per effetto della descritta sequenza procedimentale si attua, pertanto, la trasformazione irreversibile del diritto al godimento dell'alloggio assegnato, da locazione semplice, a diritto al trasferimento della proprietà del cespite. Di conseguenza, non può intervenire, prima del suddetto atto traslativo, la decadenza dall'assegnazione in locazione, in esito all'accertamento, da parte dell'amministrazione di determinati fatti, sopravvenuti o scoperti successivamente, dovendosi presumere, in merito, che l'esame dei requisiti soggettivi sia già stato effettuato dall'amministrazione, salvo il successivo atto pubblico di trasferimento della proprietà. *(Nel caso di specie, il Giudice, ha statuito che la ricorrente non aveva maturato il diritto di riscatto dell'immobile prima condotto in locazione da un parente assegnatario poi deceduto, posto che quest'ultimo non aveva in origine presentato la relativa domanda e, conseguentemente, la P.A. non aveva comunicato il prezzo di vendita, secondo lo schema dello scambio tra proposta e accettazione).*

CONTRATTO DI MUTUO BANCARIO

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1685 del 5/06/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo;

O.P. s.r.l.(opponente) **c/ N. s.r.l.** (opposto) **I.N. s.p.a.** (terzo interventore)

RECESSO – ASSENZA DI PREAVVISO E/O DI GIUSTA CAUSA – ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: *art. 1373 c.c.*

In tema di recesso effettuato in assenza di preavviso e di indicazioni inerenti una giusta causa, l'onere di enunciare le ragioni e di fornire la relativa prova grava sulla parte, la quale assume l'illegittimità del recesso per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede, dovendo il debitore, il quale agisca per far dichiarare arbitrario l'atto di recesso di una banca dal rapporto di affidamento di credito per violazione della buona fede, dedurre e provare che le giustificazioni date dalla banca non risultino ragionevoli. A fronte dell'esercizio del diritto di recesso attribuito dalla legge o dal contratto, dunque, è onere della controparte - la quale allega la violazione della clausola della buona fede e correttezza nei rapporti inter-privati - provare l'integrazione della fattispecie abusiva. Inoltre, trattandosi di violazione della regola della buona fede *in executivis*, l'integrazione della fattispecie del diritto di recesso e l'esercizio dello stesso sono in sé idonei a porre fine al rapporto, mentre l'inadempimento a tale fondamentale canone comporterà unicamente conseguenze di tipo risarcitorio a carico della banca, che la regola abbia violato. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento dell'esistenza di un credito in capo alla parte attrice in favore della convenuta, ha ritenuto di aderire all'opzione ermeneutica adottata dalla corte nomofilattica e, dunque, di escludere la reviviscenza del vincolo negoziale con la conseguente impossibilità dell'istituto di agire per richiedere la corresponsione del saldo, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opponente).*

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1555 del 25.05.2023

Giudice Est.: Dott.ssa Agnese Di Battista

D.L. + 2 (attori) c/ BANCA M.P.S. Spa (convenuta)

CONTRATTO DI MUTUO – TAEG/ISC – TASSO SOGLIA ANTIUSURA –
RIDETERMINAZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO

Riferimenti normativi: art. 117 T.U.B.

Lo scostamento minimale ed irrisorio tra TAEG indicato nel contratto di mutuo e quello effettivamente applicato non configura alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole. Di conseguenza, non determinando alcuna variazione, non può comportare una ricostruzione del piano di ammortamento utilizzando il tasso dei B.O.T. ex art. 117 T.U.B. *(Nel caso di specie, il Giudice, accertato uno scostamento di solo 0,01 punti percentuali dovuto, come riferito dal CTU, a diversi criteri di arrotondamento, non provvedeva a ricostruire il piano di ammortamento ex art. 117 T.U.B. e rigettava la domanda degli attori).*

CONTRATTO DI VENDITA

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1695 del 06/06/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Manuela Pellerino;

S.C. s.r.l. (attrice) c/ A.D +1 (convenuti)

CONTRATTO DI VENDITA, OBBLIGHI DEL VENDITORE, GARANZIA DELLA COSA VENDUTA, SUSSISTENZA DI VIZI OCCULTI

Riferimenti normativi: *artt. 1218, 1223, 1480, 1489, 1490, 1492 c.c.*

Va ritenuta la natura di vizio occulto, non conosciuto né facilmente conoscibile, al vincolo idrogeologico e geomorfologico sussistente sul suolo venduto, allorché la limitazione del diritto di proprietà non risulti dal certificato di destinazione urbanistica e non sia stata altrimenti comunicata all'acquirente dalla pubblica amministrazione venditrice. Appare, pertanto, legittimo in tal caso, l'affidamento riposto dal compratore nella completezza della documentazione rilasciata dall'ente pubblico competente. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto al riconoscimento di una responsabilità ex art. 1489 c.c. dell'alienante A. del D. per essere il bene venduto assoggettato ad un vincolo idrogeologico e geomorfologico, non risultante dal certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di compravendita, ha accolto l'azione estimatoria di riduzione del prezzo, essendo il soggetto pubblico tenuto a conoscere la sussistenza di vincoli e a comunicarla all'acquirente, per contro, ha rigettato la domanda in garanzia nei confronti del Comune di G. per aver omissis di riportare gli anzidetti vincoli nella certificazione rilasciata in favore di A. del D.).*

DANNO DA EMOTRASFUSIONI

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3157 del 11/11/2022

Giudice: Dott.ssa Piera Portaluri;

V.B. (attore) c/ **M.S.** (convenuto)

DANNO DA EMOTRASFUSIONI – RESPONSABILITÀ EXTRAcontrattuale – DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIMENTO – PRESCRIZIONE – DANNI LUNGOLATENTI

Riferimenti normativi: artt. 2043, 2935, 2947 c.c.

In tema di responsabilità per danni alla salute conseguenti a trasfusioni di sangue infetto da virus HBV, HIV e HCV, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio la malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, 1 co. c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. *(Nel caso di specie, il Giudice, premessa la natura extracontrattuale della responsabilità, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per intervenuta prescrizione del diritto, essendo decorsi più di cinque anni tra la data di accertamento della malattia contratta dall'attore e il primo atto formale interruttivo della prescrizione, costituito dalla domanda introduttiva del giudizio).*

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1967/23 del 23.06.2023

Giudice Est.: Dott.ssa Caterina Stasi;

M.T.E. (attore)c/ **A.L.** – **M.S.** (convenuti) – **G.L.E.U.L.** (terza chiamata in causa)

RISARCIMENTO DANNI – EMOTRASFUSIONI - TRASFUSIONI ETEROLOGHE -
AUTOTRASFUSIONI – MANCATA IGIENIZZAZIONE MACCHINARIO -

Riferimenti normativi: *art. 1218 e 2043 c.c.*

In tema di risarcimento danni da emotrasfusioni, le trasfusioni extracorporee (autotrasfusioni) sono equiparate a quelle eterologhe; da ciò deriva il diritto a richiedere il ristoro dei danni subiti in ragione di contagi assunti in occasione di autotrasfusione a causa della mancata igienizzazione del macchinario utilizzato per l'emodialisi che riporta precedenti tracce ematiche infette riconducibili ad altro paziente. *(Nel caso di specie il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il ristoro dei danni subiti dall'attore in occasione di un contagio da HCV risalente nel tempo e derivante dalla mancata pulizia del macchinario utilizzato per la trasfusione, ha dichiarato la legittimazione passiva del Ministero convenuto in quanto le trasfusioni extracorporee sono state definitivamente equiparate, a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ. sentenza.9148/13), alle autotrasfusioni in caso mancata di igienizzazione del macchinario utilizzato per l'emodialisi che riporta precedenti tracce ematiche infette riconducibili ad altro paziente, sancendo così il diritto a richiedere il relativo risarcimento danni, salvo tuttavia dichiarare nel caso di specie tale diritto estinto per prescrizione).*

DANNO DA PERDITA DI CHANCE PER FETO NATO MORTO

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1899 del 09/09/2020

Giudice Est.: Dott.ssa Viviana Mele;

P.F , A.P., P.A., B.R.A,P.E. (attori) c/**A.S.L.L.** (convenuta)

RISARCIMENTO DANNO PERDITA DI CHANCE - RAPPORTO PARENTALE FUTURO –
DANNI PERDITA FETO NATO MORTO – QUANTUM

Riferimenti normativi: *art. 2059 c.c.*

Nel caso in cui il comportamento colposo del medico abbia cagionato la morte del feto (evento che si sarebbe comunque verificato con elevata probabilità a causa della patologia di cui era affetto), il danno non patrimoniale da riconoscersi attiene non già alla perdita del rapporto parentale in sé, ma alla perdita di chance del rapporto parentale solo sperato e non ancora concretizzatosi.

In tale ipotesi, la perdita della chance di un futuro rapporto parentale, non ancora instauratosi, è differente dalla perdita di un rapporto parentale già esistente e consolidatosi. Le aspettative hanno un peso diverso dal fatto storico- fattuale e, in quanto diverse, devono essere diversamente risarcite. Pertanto, il danno va liquidato in via equitativa applicando i criteri tabellari (c.d. Tabelle di Milano) opportunamente decurtate in considerazione della natura meramente potenziale del rapporto, nonché il grado di probabilità che lo stesso non si costituisse per ragioni non riconducibili all'operato del medico. (*Nella specie, il Giudice, nell'ambito del giudizio volto all'accertamento della responsabilità professionale di un ginecologo che aveva in cura una paziente con gravidanza a rischio (gemellare e monooriale biamniotica) terminata con la morte di uno dei due feti, ha disposto il risarcimento del danno da perdita di chance del futuro rapporto parentale patito dai genitori ed al fratello del feto morto in via equitativa, applicando come base di calcolo il valore medio del danno di perdita del rapporto parentale indicato dalle tabelle del Tribunale di Milano ridotto del 60% in ragione delle probabilità di morte accertate dai consulenti che hanno stimato la sopravvivenza del 35-50% per entrambi i feti).*

DANNO DA PERDITA PARENTALE

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1612 del 30/05/2023

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;

S.N., + altri. (attori) c/ **U.A. s.p.a., G.I. s.p.a., C.M.** (convenuti) e c/ **S.A., V.M.M. e V.G.** (intervenute)

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA PERDITA PARENTALE – TABELLE APPLICABILI.

Riferimenti normativi: *artt. 2043 e 2059 c.c.*

Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione; tale pregiudizio non può essere liquidato equitativamente in base ai valori riportati dalle tabelle elaborate presso la Corte d'Appello di Milano, poiché queste ultime valutano il danno parentale non con la tecnica del punto variabile (utilizzata per il danno biologico), ma limitandosi a individuare alcune forbici di valore per categorie di congiunti.

Pertanto, per liquidare i danni patiti dagli attori, si devono utilizzare come parametro di computo, i valori riportati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, in quanto rispondenti ai criteri indicati dalla giurisprudenza con riferimento alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.

DIFETTO DEL PRODOTTO

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1820 del 14/06/2023

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

F.G. (attore) c/ **V. G. S.P.A.** (convenuta)

RESPONSABILITA' DA PRODOTTO DIFETTOSO – ONERE DELLA PROVA DEL
CONSUMATORE DANNEGGIATO – COLLEGAMENTO CAUSALE TRA DIFETTO E DANNO

Riferimenti normativi: *art.8, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell'art. 120 del c.d. Codice del Consumo)*

La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Ne deriva che incombe, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell'art. 120 del cd. "codice del consumo") - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno. *(Nel caso di specie, il Giudice nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento danni derivante dal mancato funzionamento dei sistemi di sicurezza del veicolo coinvolto nel sinistro, ha rilevato la sussistenza del collegamento causale tra i difetti e il danno lamentato. Il Giudice, riconosceva, dunque, i danni lamentati dall'attore).*

DIVIETO DI MONETIZZAZIONE DELLE FERIE

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 1477 del 27/04/2023

Giudice Est.: Dott. Andrea Basta;

T.A. (ricorrente) c/ **M.I.U.R.** (resistente)

LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO - DIVIETO DI MONETIZZAZIONE DELLE FERIE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - VICENDE ESTINTIVE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Riferimenti normativi: *art. 13, CCNL del 29.11.2007, art. 5, co. 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95*

Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, alla luce della sentenza della Corte Cost. 6 maggio 2016 n. 95, è correlato a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia riconducibile ad una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o a eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore. Esulano, invece, dall'ambito di applicazione di tale divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro non imputabili alla volontà delle parti. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di accertamento del diritto ad ottenere il pagamento delle ferie non godute, ha ritenuto che il ricorrente non avesse diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute poiché il rapporto di lavoro tra le parti era cessato per collocamento a riposo del dipendente al compimento dell'anzianità massima di servizio, circostanza certamente nota al lavoratore che, pertanto, era in grado di pianificare in modo corretto e per tempo la fruizione delle ferie residue, facendone richiesta prima della cessazione del rapporto).*

**DOMANDA DEL CONIUGE PER LA RIPETIZIONE DELLE SOMME
SPESE PER UTENZE E MANUTENZIONE**

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2019 del 29/06/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Annafrancesca Capone;

P.S. (attrice) c/ **D.M.E.** (convenuto)

SPESE SOSTENUTE PER UTENZE E MANUTENZIONE DELL'ABITAZIONE IN COSTANZA DI MATRIMONIO – RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEL 50% - RAGIONI

Riferimenti normativi: *art. 2034 c.c.*

L'ordinamento, al fine di giustificare la ripetizione di quanto versato in costanza di matrimonio per esigenze familiari, pretende che vi sia un interesse meritevole di tutela. Affinché la domanda di ripetizione possa trovare accoglimento, occorre verificare se vi sia stata una locupletazione di un coniuge a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa. È, pertanto, possibile configurare il diritto alla ripetizione di quanto versato da parte di un coniuge nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del secondo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di coniugio e solo in presenza di una sproporzione. Il contenuto delle prestazioni effettuate va parametrato alle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia, al fine di verificare il travalicamento dei limiti di proporzionalità e adeguatezza. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio tra ex coniugi volto alla ripetizione da parte di uno del 50% delle somme asseritamente spese per utenze e manutenzione dell'abitazione, ha rigettato la domanda. Tali spese, infatti, rientrano pienamente tra i normali adempimenti sostenuti dai coniugi per esigenze comuni e non permettono il riconoscimento di un diritto di ripetizione in capo all'attrice).*

EMISSIONE DI BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 416 del 16/02/2021

Giudice Est.: Dott.ssa Manuela Pellerino;

D.M.A. (attrice) c/ P.I. S.p.A. +1 (convenuti)

EMISSIONE DI BUONI POSTALI FRUTTIFERI – VARIAZIONE *IN PEIUS*

Riferimenti normativi: *artt. 1282, 1322, 1339 c.c.; art. 173 d.P.R. n. 156/1973; art. 1, d.l. n. 460/1974*

In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "*in pejus*", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, co. 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento del diritto dell'attrice all'esigibilità del montante maturato nella misura concordata all'atto di sottoscrizione di buoni fruttiferi postali acquistati negli anni 1982 e 1983 serie O, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.p.r. n. 156/1973 in relazione agli art. 3, 42, 43, 47, 97, 117 Cost ed ha, altresì, rigettato la domanda attorea ritenendo che il risparmiatore dovesse considerarsi edotto della circostanza che, scegliendo di riscuotere in periodo successivo alla variazione, avrebbe avuto diritto agli interessi in misura differente rispetto al tasso originariamente fissato, a nulla rilevando l'eventuale ignoranza della legge).*

ESCLUSIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2973 del 25/10/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Cinzia Mondatore;

I.F. (ricorrente) **c/ P.A.R.** (resistente)

FAMIGLIA - MATRIMONIO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - DIVORZIO - OBBLIGHI – VERSO L'ALTRO CONIUGE – ASSEGNO – IN GENERE - FUNZIONE ASSISTENZIALE, COMPENSATIVA E PEREQUATIVA – UTILIZZO DEI CRITERI DI CUI ALL'ART. 5, CO. 6, L. N. 898 DEL 1970 AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE E DELLA QUANTIFICAZIONE – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *art. 5 co. 6, l. 898/1970; l. 74/1987*

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, co. 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. 74/1987, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, la quale, priva di reddito, aveva basato la sua richiesta semplicemente richiamando la natura assistenziale dell'assegno in questione e non aveva dato prova di un mutamento della situazione economico-patrimoniale delle parti rispetto al giudizio di separazione, all'esito del quale le parti avevano raggiunto un accordo che non prevedeva la corresponsione di alcun assegno di mantenimento, talché doveva presumersi una situazione di sostanziale equivalenza tra i coniugi).*

FEDE PRIVILEGIATA DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO POSTALE E QUERELA DI FALSO

Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 1356 del 15/06/2020

Giudice Est.: Dott.ssa Manuela Pellerino;

R.R. (attore) c/ **B.F.** (convenuto)

QUERELA DI FALSO PROPOSTA IN VIA INCIDENTALE – PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ – NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE – NATURA DI ATTO PUBBLICO DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO – FEDE PRIVILEGIATA DELL'ATTESTAZIONE SULL'AVVISO DI RICEVIMENTO

Riferimenti normativi: artt. 222 c.p.c., 2700 c.c., art. 1, art. 4, co. 3° e art. 8 l. n. 890/1982

Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di querela di falso proposto in via incidentale nel corso di un giudizio di appello, volto ad accertare la falsità della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno di un plico postale contenente un decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di somme a titolo di compensi professionali richiesti da un Avvocato, - in sede di valutazione della rilevanza ed ammissibilità della querela di falso - ha ribadito la sussistenza dei presupposti per l'ammissibilità della querela medesima atteso che "In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce ai sensi dell'art. 4, terzo co. della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovvero sia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza; pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale").*

INAMMISSIBILITÀ DEL CUMULO DI DOMANDE CONNESSE SOLO SOGGETTIVAMENTE

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2973 del 25/10/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Cinzia Mondatore;

I.F. (ricorrente) **c/ P.A.R.** (resistente)

FAMIGLIA – MATRIMONIO – DIVORZIO - SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE
– DOMANDA RESTITUTORIA - DIVERSITÀ DI RITO - CONNESSIONE - INSUSSISTENZA -
CONSEGUENZE - CUMULO DI DOMANDE - INAMMISSIBILITÀ – FATTISPECIE

Riferimenti normativi: *artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40 c.p.c.*

L'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse solo soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. *(Nell'ambito dello stesso giudizio, il Giudice ha ritenuto inammissibili, poiché non cumulabili nel medesimo giudizio, le domande, proposte dal ricorrente, di restituzione di un'ingente somma di denaro proveniente da un libretto postale di risparmio e di scioglimento della comunione legale relativamente ad un immobile, in quanto connesse alla richiesta principale di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio solo soggettivamente).*

INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE

Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza n. 1500 del 2/05/2023

Giudice Est.: Dott. Giovanni De Palma;

M.F. (attore) **c/ M.** (convenuto) **c/ I.** (convenuto)

INDENNITÀ DI BUONUSCITA – LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO –
PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

Riferimenti normativi: *art. 1, L. n. 87/94, art. 20, DPR n. 1032/73*

Il diritto al computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, riconosciuto in via normativa, ai sensi dell'art. 1, L. n. 87/94, a decorrere dall'1 dicembre 1994, si prescrive nel termine quinquennale decorrente da detta ultima data, tenuto conto che la riliquidazione dell'indennità di buonuscita scaturente dal computo dell'indennità integrativa speciale può sin da allora essere legittimamente reclamata dal dipendente in parola cessato dal servizio, in quanto i fatti costitutivi del diritto ad un diverso e più favorevole ammontare dell'indennità di buonuscita si correlano in via diretta ed immediata alle prestazioni lavorative rese dal ricorrente e, quindi, a vicende del rapporto di lavoro preesistenti alla cessazione del servizio. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto al riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita che tenesse conto dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data di cessazione del servizio, relativa alle ore di servizio eccedenti le n. 18 ore settimanali, ha ritenuto maturata la prescrizione quinquennale, in difetto di indicazioni in ordine ad eventuali atti interruttivi del termine di prescrizione di cui all'art. 20, DPR n. 1032/73).*

INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1866/2023

Giudice: Dr.ssa Alessandra Cesi

I.n.p.s. (appellante) c/ **P.A., C.S., P.I., M.I.** (appellati)

SOPPRESSIONE ENTE PUBBLICO – TRASFERIMENTO RAPPORTI GIURIDICI AD ALTRO ENTE – MANCATA DICHIARAZIONE IN UDIENZA O NOTIFICAZIONE DEL PROCURATORE COSTITUITO – PROSECUZIONE GIUDIZIO SENZA INTERRUZIONE

Riferimenti normativi: *artt. 299 c.p.c. e 300 c.p.c.*

La soppressione di un ente pubblico con il trasferimento dei relativi rapporti giuridici ad un altro ente, determina l'interruzione automatica del processo ai sensi dell'art. 299 c.p.c., solo ove intervenga tra la notificazione dell'atto introduttivo e la costituzione in giudizio; altrimenti trova applicazione l'art. 300 c.p.c. secondo cui ai fini dell'interruzione è necessaria o la dichiarazione in udienza del procuratore costituito per la parte interessata dall'evento o la notifica di quest'ultimo alle altre parti. In difetto, la posizione della parte rappresentata resta immutata non rilevando la conoscenza *aliunde* dell'evento evincibile dal provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione; pertanto, i rapporti processuali pendenti proseguono e il giudizio continua nei confronti delle parti inizialmente costituite. *(Nella specie il Giudice, in un giudizio di appello in cui I.N.P.S. lamentava la nullità della sentenza resa in primo grado per violazione degli artt. 299 e ss. c.p.c. in ragione della mancata interruzione del giudizio in seguito alla intervenuta soppressione di INPDAP con trasferimento delle relative funzioni ad INPS in virtù dell'art. 21 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 con decorrenza dal 1° gennaio 2012, mancando la dichiarazione del procuratore della parte costituita o la notifica dello stesso alle altre parti, ha ritenuto che il Giudice di prime cure abbia agito correttamente nel proseguire il giudizio, senza declaratoria di interruzione.)*

INVALIDITÀ CIVILE

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., ord. del 16/05/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Caterina Mainolfi; GOT delegato Dott. Alessandro Maggiore

S.T (ricorrente) c/ INPS. (resistente)

PENSIONE DI INABILITA' CIVILE – ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE – INSUSSISTENZA DEI REQUISITI SANITARI- IMPUGNABILITA' DEL VERBALE DI VISITA DI REVISIONE – ECCEZIONE DI CARENZA DI NUOVA DOMANDA AMMINISTRATIVA DI AGGRAVAMENTO – INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO

Riferimenti normativi: *artt. 445-bis e 696-bis c.p.c.; art. 20, L. n. 102/2009; L. n° 118/1971; L. n°18/1980.*

Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità, il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. proposto avverso un verbale di visita di revisione è inammissibile se la prestazione assistenziale pretesa da parte ricorrente è di un livello superiore rispetto a quella già in godimento. In questo caso, è necessaria la proposizione di nuova domanda amministrativa di aggravamento. *(Nel caso di specie, parte ricorrente proponeva ricorso ex art. 445-bis c.p.c. chiedendo al Giudice del Lavoro la nomina di un CTU al fine di disporre l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, provvidenza riconosciuta ai soggetti totalmente inabili e con riduzione della capacità lavorativa del 100%. Si costituiva in giudizio l'INPS per mezzo del proprio procuratore sollevando le seguenti eccezioni: il verbale impugnato, che riconosce il ricorrente quale soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa al 75%, è relativo a visita di revisione sulla permanenza del solo 46% riconosciuto con un precedente verbale del 2019, provvedimento mai contestato e per il quale è intervenuta la decadenza, come ampiamente dimostrato dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione. Per questi motivi, il Giudice del Lavoro ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di previa domanda amministrativa di aggravamento.)*

NOTIFICAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO A MEZZO PEC

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 3611 del 13/02/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Caterina Mainolfi;

T.M.B. (ricorrente) c/ **Inps + altri** (resistenti).

NOTIFICA PEC – VALIDITÀ NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO EFFETTUATA DA
INDIRIZZO PEC NON PRESENTE NEI PUBBLICI REGISTRI

Riferimenti normativi: art. 26, D.P.R. n. 602/73, D.P.R. n. 68/2005.

È ritenuta legittima la notifica della cartella di pagamento effettuata dall'Agente della Riscossione tramite un indirizzo Pec non risultante dai pubblici registri. L'art. 26 del D.P.R. n°602/73, al secondo co., dispone che *“la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n°68, anche a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”*. Pertanto, in base all'indicazione di cui al suindicato articolo 26 co. 2 (norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione rispetto a quella generale di cui all'articolo 3-bis della legge n. 53/1994), l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro Inipecc è da riferirsi al destinatario della notifica, ma non al notificante.

(Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha eccepito la nullità dell'iter notificatorio di una cartella di pagamento in quanto l'indirizzo PEC utilizzato dall'Agente della riscossione non risultava presente nei pubblici registri. Il Giudice ha ritenuto del tutto infondata l'eccezione, in quanto anche se la notifica è stata trasmessa con PEC non registrata, tale circostanza non determina l'invalidità della notifica in quanto è chiaramente evincibile il mittente).

NULLITÀ DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2562 del 15/09/2022

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

S.L. e D.L.A. (attore/ricorrente) c. **F.I. SRL** (convenuta/resistente)

NULLITÀ DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA – REGOLARITÀ URBANISTICA DEL BENE OGGETTO DI CONTRATTO – NULLITÀ TESTUALE – NULLITÀ VIRTUALE – CAUSA DI INVALIDITÀ – ABUSO EDILIZIO – TITOLO EDILIZIO – DIFFORMITÀ DELLA COSTRUZIONE

Riferimenti normativi: *artt. 1418 e 1414 c.c.; art. 46, D.P.R. n. 380/2001*

Se nel contratto di compravendita vi è menzione del titolo edilizio, il fatto che l'immobile oggetto dello stesso risulti difforme rispetto al permesso a costruire rilasciato dall'amministrazione competente rappresenta un profilo irrilevante ai fini della validità del contratto. Difatti, ai fini della legittimità dell'atto di compravendita, si prescinde dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale aspetto esula dal perimetro della nullità (*Nella fattispecie in esame il Giudice, dato che le doglianze di parte attrice assumevano una concezione virtuale – e non testuale –, ovvero sostanziale, della nullità, non le ha ritenute compatibili con i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite, che hanno individuato quale causa di invalidità del contratto solo quella "testuale"*).

ONERE DELLA PROVA NEI CONTRATTI BANCARI

Tribunale di Lecce, II Sez., sent. 1817 n. del 14/6/2023

Giudice Est.: Dott. Antonino Ierimonti

M.A. + 1 (opponente nel giudizio di opposizione a d.i.) **c/ S. NPL 2018 S.R.L.** (opposta nel giudizio di opposizione a d.i.)

CONTRATTI BANCARI – FIDEIUSSIONE – CESSIONE DEL CREDITO – ONERE PROBATORIO

Riferimenti normativi: *art. 2, co 2 D. Lgs. 287/90, 1264 c.c., art. 50 D. Lgs. 385/93*

Va rigettata l'eccezione inerente la presunta inidoneità per il rilascio di un decreto ingiuntivo della documentazione prodotta in sede monitoria atteso che, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldoconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. Pertanto, nella presente fattispecie si deve ritenere che i certificati prodotti dalla società opposta in sede monitoria siano confacenti ai requisiti prescritti dell'art. 50 D. Lgs. 385/93. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha rigettato l'eccezione inerente la presunta inidoneità per il rilascio di un decreto ingiuntivo della documentazione prodotta in sede monitoria, distinguendo l'estratto di saldaconto e l'ordinario estratto conto)*

OPERE FATTE DAL CONIUGE EX ART. 936 C.C.

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2019 del 29/06/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Annafrancesca Capone;

P.S. (attrice) c/ **D.M.E.** (convenuto)

PAGAMENTO DA PARTE DI UN CONIUGE A FAVORE DELL'ALTRO EX ART. 936 C.C. – IL CONIUGE NON È TERZO - RAGIONI

Riferimenti normativi: *art. 936 c.c.*

Con riferimento alla pretesa applicabilità dell'art. 936 c.c., terzo è considerato unicamente chiunque costruisce sul fondo altrui in assenza di preesistenti rapporti giuridici di natura reale o personale con il *dominus soli*. Il principio non prevede deroghe nel rapporto coniugale: invero, anche se un coniuge contribuisce alla realizzazione di un edificio situato sul fondo di esclusiva proprietà dell'altro non acquista alcun diritto. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio tra ex coniugi volto alla ripetizione da parte di uno delle somme asseritamente impiegate per la costruzione dell'immobile dell'altro e l'acquisto del relativo arredo, ha rigettato la domanda).*

OPPOSIZIONE A PRECETTO

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 1858/2023 del 20/06/2023

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

G.F. (attore) **c/B.M.P.S.** (convenuta) **ed altri**

OPPOSIZIONE A PRECETTO – NULLITÀ DELL’ATTO DI PRECETTO – DIFETTO DI PROCURA

Riferimenti normativi: *art. 615, co. 1, c.p.c.; art. 125 c.p.c.; art. 480 c.p.c.*

Deve rigettarsi l’eccezione di nullità dell’atto di precetto per difetto di procura in quanto lo stesso non necessita di essere corredato da procura dal momento che, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall’art.125 c.p.c., non costituisce “atto introduttivo di un giudizio” contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore *ad negotia*. Ne deriva, pertanto, l’irrilevanza del difetto di procura sull’originale sulla copia notificata dell’atto e la piena validità del precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso (art. 480 c.p.c.), perché la ratifica del *dominus* è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale. *(Nel caso di specie, il Giudice ha escluso la nullità dell’atto di precetto per difetto di procura evidenziandone la natura di atto preliminare stragiudiziale, il quale non necessita di essere corredato da procura)*

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 1987/2023 del 27/06/2023

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

C.S. (attrice) **c/B.P.P.** (convenuta)

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE - ASSOGGETTABILITA' AD ESECUZIONE IMMOBILI INSERTITI IN FONDO PATRIMONIALE

Riferimenti normativi: *art. 615, co. 2, c.p.c.; art. 170 c.c.*

Venendo alla non assoggettabilità ad esecuzione degli immobili pignorati in quanto inseriti in fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento legittima l'esecuzione sui beni conferiti nel fondo patrimoniale deve individuarsi nella relazione sussistente tra il fatto generatore dell'obbligazione ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che il fondo patrimoniale non sarà aggredibile esecutivamente in relazione a quei debiti che abbiano a che fare con redditi derivanti da attività svolte per finalità meramente speculative, difettando, in siffatta ipotesi, il collegamento con il soddisfacimento dei bisogni familiari cui il fondo è destinato. *(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che l'obbligazione contratta da C.S., in quanto volta a far fronte alle esigenze di un'impresa di dimensione familiare, dovesse essere considerata finalizzata al potenziamento della capacità lavorativa di uno dei coniugi e, quindi, essere soddisfatta anche con i beni inclusi nel fondo patrimoniale)*

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Tribunale di Lecce, Sez. Immigrazione, decreto del 27/02/2023, pubblicato il 02/03/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Vincenti

H.B. (ricorrente) c/ **C.T.L.** (resistente)

IMMIGRAZIONE – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – RIMESSIONE AL GIUDICE DI RINVIO – INAMMISSIBILITA' MOTIVI RICORSO PER CASSAZIONE - REVOCA BENEFICIO – COLPA GRAVE – EFFICACIA “EX TUNC”

Riferimenti normativi: *art. 24 Cost., art. 388 c.p.c., art. 136 co. 2 D.P.R. 115/2002 (T.U.S.G.)*

In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel quadro della previsione di cui al nuovo testo dell'art. 388 cod. proc. civ., gli uffici dei giudici territoriali che hanno emesso il provvedimento impugnato col ricorso per cassazione, nell'esaminare la sentenza della Suprema Corte ad essi trasmessa, sono tenuti - salvo il caso in cui la causa sia stata rimessa al giudice di rinvio - a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 136 D.P.R. 115/2002 (T.U.S.G) per la (eventuale) revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in favore di una delle parti. A mente dell'art. 136 co. 2 D.P.R. 115/2002, inoltre, il giudice deve revocare il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio quando *“risultano insussistenti i presupposti per l'ammissione ovvero l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”*. Sulla revoca deve provvedere il giudice di merito e tale provvedimento ha efficacia retroattiva (*ex tunc*), facendo venir meno tutti gli effetti prodotti fino a quel momento dall'ammissione al beneficio. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore del ricorrente avendo la Cassazione giudicato inammissibili due motivi di ricorso per avere costui, da un lato, infondatamente lamentato l'omessa acquisizione della documentazione relativa alla fase amministrativa, dall'altro la mancata acquisizione delle informazioni sul paese d'origine, sulle quali invece il tribunale aveva correttamente provveduto, come rilevato dalla Corte di legittimità e come risultante dal provvedimento impugnato. Riguardo il terzo motivo, la Corte ne aveva evidenziato l'irrelevanza, avendo il ricorrente genericamente lamentato una difformità tra il contenuto del provvedimento della Commissione e il verbale di audizione, senza specificare in alcun modo il contenuto di tale presunta difformità).*

PENSIONE DI VECCHIAIA

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 329 del 01/02/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Luisa Santo;

M.F. (ricorrente) c/ **Inps** (resistente)

PENSIONE DI VECCHIAIA PUBBLICI DIPENDENTI - TRATTAMENTO INFERIORE A QUELLO SPETTANTE – MANCATA INCLUSIONE NELLA BASE DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI VERSATI QUALE LAVORATORE PRECARIO - RILIQUIDAZIONE PENSIONE DI VECCHIAIA - GIURISDIZIONE CORTE DEI CONTI

Riferimenti normativi: R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62

A norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62, spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleggi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato; in particolare, il giudice della pensione è competente a conoscere anche dei relativi contributi e quindi della sufficienza od eccedenza degli stessi rispetto alla pensione per la quale ha giurisdizione.

Con specifico riferimento alla ipotesi di ricongiunzione di periodi pregressi di contribuzione presso gestione diversa da quella statale, è opinione conforme in giurisprudenza che posto che la ricongiunzione opera nel senso di trasferire la contribuzione regolarmente versata (o, comunque, accreditata) presso la gestione previdenziale competente, in dipendenza del rapporto di lavoro presso altra gestione, la quale è tenuta ad erogare, all'atto del collocamento a riposo, un'unica pensione, commisurata al coacervo dei contributi derivanti da tale trasferimento, la giurisdizione in tema di ricongiunzione compete al giudice deputato a conoscere del diritto e della misura di quest'unica pensione. Pertanto, è devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti la controversia nella quale la ricongiunzione pretesa ha per oggetto il trasferimento di contributi versati presso una gestione previdenziale diversa da quella competente ad erogare e liquidare una pensione a carico dello Stato, mentre spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie la domanda avente ad oggetto la condanna alla restituzione di contributi eventualmente non trasferibili, in quanto tale controversia non incide sul diritto a pensione. *(Nella fattispecie in esame, il ricorrente, titolare di pensione liquidata nella Gestione dipendenti pubblici, ha lamentato che, nonostante avesse provveduto alla ricongiunzione dei contributi versati negli anni in cui aveva lavorato come lavoratore precario, gli stessi non erano stati utilizzati nel compunto della pensione, laddove l'inserimento della contribuzione omessa avrebbe permesso la liquidazione della pensione con il più favorevole sistema retributivo, a fronte del sistema di calcolo misto utilizzato dall'Ente previdenziale. Ha chiesto, pertanto, accertarsi il diritto all'accredito, nella posizione assicurativa utile per il calcolo, di tutta la contribuzione presente in estratto e non utilizzata dall'INPS, con conseguente diritto al ricalcolo della pensione di vecchiaia, di cui beneficia, con il sistema retributivo. Il Giudice, in via preliminare, ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di Giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, sollevata dalla resistente).*

PRESCRIZIONE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 602 del 02/03/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Gabriella Perrone;

P. I. S.P.A. (appellante) c/ **A. C.** (appellata)

BUONI FRUTTIFERI POSTALI – PRESCRIZIONE – INTERRUZIONE TERMINE
PRESCRIZIONALE – RICHIESTA DI RIMBORSO – UFFICIO POSTALE

Riferimenti normativi: *art. 8 D.M. 19.12.2000; art. 178 D.P.R. 156/1973; art. 145 c.p.c.*

Deve ritenersi correttamente interrotto il decorso del termine prescrizionale di legge (ex art. 8 del D.M. 19.12.2000) per la riscossione del buono fruttifero postale tutte le volte in cui la richiesta di rimborso, inoltrata prima dello spirare del suddetto termine, sia stata notificata ad un ufficio postale diverso da quello di emissione del titolo di cui trattasi. Invero, la possibilità per il singolo investitore di richiedere il rimborso del B.F.P. (quale, titolo di risparmio nominativo rimborsabile a vista) presso qualsiasi ufficio postale locale anche diverso da quello emittente è prevista all'art. 178 D.P.R. n. 156/1973 (*“I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione. Possono essere rimborsati da altri uffici, nei limiti di taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e modalità indicate dal regolamento”*). A ciò deve aggiungersi, comunque, che ogni filiale dell'Ente poste deve ritenersi soggetto idoneo (ex art. 145 c.p.c.) a ricevere la notifica di atti giudiziari, essendo il direttore di filiale parificabile ad un institore dell'ente medesimo.

**PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE NELLA
COMPRAVENDITA DI IMMOBILE**

Tribunale di Lecce, II sez., sent. 1934 n. del 23/06/2023

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

C. S. e C. A. (attore) c/ **L. R. e B. S. A.** (convenuto)

NULLITA' DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA – ABUSIVISMO EDILIZIO –
RIDUZIONE DEL PREZZO – SANATORIA

Riferimenti normativi: *art. 1489 c.c.*

La finalità di contrasto dell'abusivismo edilizio, unitamente a quella di protezione dell'affidamento dell'acquirente, deve essere contemperata con l'esigenza di tutela dei traffici giuridici e con l'onere di informazione dell'acquirente medesimo che è messo in condizione, alla luce delle dichiarazioni resa dall'alienante, di svolgere ogni opportuna indagine e così tutelare il proprio interesse ad evitare l'acquisto di un manufatto in tutto o in parte abusivo. Con particolare riferimento alla sanatoria, limitatamente agli effetti amministrativi, l'alienazione dell'immobile abusivo comporta l'automatico subentro dell'acquirente nella posizione del venditore – richiedente la sanatoria, il quale, correlativamente, perde la disponibilità della relativa posizione. *(Nel caso di specie, la domanda di nullità del contratto di compravendita e di riduzione del prezzo di acquisto di un immobile oggetto di domanda di sanatoria è stata rigettata in quanto il venditore nell'atto di compravendita ha correttamente rappresentato lo stato giuridico-amministrativo dell'immobile e le relative pratiche in sanatoria presentate).*

PUBBLICITÀ IMMOBILIARE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1451 del 16/05/2023

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi;

L.S. +2 (attrici) c/ A.S. +5 (convenuti) c/ L.S. (convenuti contumaci) c/ M.G.+5(terzi chiamati in causa)

TRASCRIZIONE – ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE RELATIVI AD IMMOBILI – TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE – MODALITÀ DI RINNOVAZIONE DELLA TRASCRIZIONE – ART. 2668 BIS – INTERPRETAZIONE

Riferimenti normativi: *art. 2668-bis c.c.*

In seguito alla entrata in vigore, il 4 luglio 2009, dell'art. 62 della l. 18 giugno 2009 n. 69, con cui è stato inserito nel codice civile l'art. 2668-bis, il quale sancisce che: *“la trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine”*, il mancato rinnovo determina una cessazione retroattiva, *ex tunc*, degli effetti della trascrizione dovendosi tenere distinte le ipotesi di rinnovazione e nuova iscrizione oltre il termine previsto dalla legge: in caso di rinnovo tempestivo gli effetti della trascrizione originaria si conservano *ex tunc*, altrimenti, resta, ovviamente, consentita la facoltà di ritrascrivere la domanda con efficacia *ex nunc* della formalità pubblicitaria, in coerenza con la funzione prenotativa della stessa, in virtù della quale gli effetti della sentenza di accoglimento retroagiscono alla data della trascrizione della domanda; viceversa, seguendo la tesi della cessazione *ex nunc*, in caso di mancato rinnovo, degli effetti della trascrizione, verrebbe meno la continuità necessaria affinché gli effetti della sentenza emessa successivamente ad acquisti trascritti di terzi prevalgano su questi ultimi rinsaldandosi alla domanda trascritta prima. *(Nel caso esaminato dal giudicante la domanda di restituzione è stata rigettata in quanto la trascrizione della domanda giudiziale di riduzione di disposizione testamentaria, sebbene in origine eseguita in data anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare subito dal beneficiario della disposizione ridotta e definito con la vendita dei beni ereditari, era divenuta inefficace in virtù della norma transitoria di cui all'art. 58, co. 4, della l. n. 69/2009 cit. che, con riferimento alle trascrizioni di domande relative a diritti reali immobiliari eseguite nel ventennio anteriore alla entrata in vigore della riforma o in un momento ancora anteriore, subordinava la conservazione degli effetti ad una rinnovazione della formalità ai sensi dell'art. 2668 bis cit. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della riforma).*

RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE

Tribunale di Lecce, II sez., ord. n. 9045/2023 del 27/6/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo;

D.B. C. (attore) c/ **S.S.** (convenuto)

MANTENIMENTO DI FIGLI NATURALI E/O LEGITTIMI – RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE – COMPETENZA TERRITORIALE

Riferimenti normativi: *artt. 337 bis c.c. e ss.*

L'accertamento volto ad identificare la "residenza abituale" del minore al momento della domanda, rilevante rispetto alla competenza territoriale, deve essere effettuato sulla scorta di una serie di elementi, da valutarsi anche in chiave prognostica, al fine di individuare, al contempo, il luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore e l'ufficio che, rispetto alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze. Non può, pertanto, farsi riferimento al mero dato "quantitativo", dato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città; in particolare, qualora il trasferimento del luogo di permanenza stabile del minore risulti giustificato – come, ad esempio, in ipotesi di sussistenza di condotte violente atti a turbare la serenità del contesto familiare – e sussistano elementi idonei a far presumere uno stabile stazionamento in loco, deve ritenersi sussistente la competenza in capo al giudice della nuova localizzazione. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e il minore, ha ritenuto di rigettare l'eccezione preliminare di incompetenza sollevata dal convenuto, a fronte della collocazione in Carpi dell'abituale residenza del minore).*

RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1577 del 26/05/2023

Giudice monocratico: Dott.ssa Caterina Stasi;

C.R. (attrice) c/ **Comune di Novoli** (convenuto)

DANNO DA COSE IN CUSTODIA – INSIDIA STRADALE – RISARCIMENTO DEL DANNO – PRESUNZIONE DI COLPA – NESSO DI CAUSALITÀ – CASO FORTUITO – PREVEDIBILITÀ DELL’EVENTO – CONCORSO DI COLPA - CONFIGURABILITÀ – FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: *artt. 1227 e 2051 c.c.*

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia *ex art. 2051 c.c.* ha natura oggettiva e presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. In tema di ripartizione dell’onere della prova, incombe sul danneggiato l’onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, dimostrando che l’evento si è prodotto in conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre il custode, al fine di escludere la propria responsabilità, deve fornire la prova liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità. Ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi nella condotta del terzo o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un’alterazione impreveduta ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile dello stato della cosa. In particolare, la condotta imprudente del danneggiato che abbia usato un bene senza la normale diligenza può, in base ad un ordine crescente di gravità, atteggiarsi a concorso causale colposo, valutabile *ex art. 1227 co. 1 c.c.*, con conseguente diminuzione della responsabilità del custode secondo l’incidenza della colpa del danneggiato ovvero escludere del tutto tale responsabilità se la condotta colposa sia di per sé idonea ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno. *(Nel caso di specie, il Giudice ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria formulata dall’attrice nei confronti del Comune convenuto per i danni dalla stessa patiti a seguito della caduta occorsa in prossimità del piazzale di una chiesa, nel centro del paese, a causa di una sconnessione del manto stradale, non visibile per la presenza di numerose persone intente a partecipare ai festeggiamenti in onore del Santo patrono. Il Giudice ha ritenuto che la condotta imprudente dell’attrice non integrasse di per sé il caso fortuito per il solo fatto che la buca fosse percepibile in ragione della sua dimensione e dell’orario in cui è avvenuto il sinistro, in quanto l’ente convenuto avrebbe dovuto, in virtù degli obblighi di custodia, porre i necessari accorgimenti e curarne la manutenzione, onde evitare il verificarsi del sinistro, anche in ragione del fatto che il dissesto del manto stradale era posto al centro del paese, in prossimità di un luogo di culto interessato, nei giorni del sinistro, da un importante evento religioso che avrebbe richiamato in zona un gran numero di fedeli provenienti da diversi paesi).*

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3158 del 11/11/2022

Giudice: Dott.ssa Piera Portaluri;

I.R. (attore) **c/ S.A.** (convenuto)

RISARCIMENTO DEL DANNO – RESPONSABILITA' DEL CUSTODE – ONERE PROBATORIO

Riferimenti normativi: *art. 2051 cod. civ.*

In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonda nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito, assumendo rilievo, a riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, il propagamento delle fiamme. Ne consegue – in punto di onere probatorio – che l'attore che agisce per ottenere il risarcimento dei danni dovrà fornire la prova dell'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, e cioè un fattore esterno che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.

(Nel caso di specie, il Giudice ha accolto la domanda risarcitoria sul presupposto della sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, essendo emerso in sede istruttoria che il convenuto avesse ommesso di predisporre adeguate misure idonee a prevenire la propagazione di incendi).

RESPONSABILITA' DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1612 del 30/05/2023

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;

S.N. + altri(attori) c/ **U.A. s.p.a., G.I. s.p.a., C.M.** (convenuti) e c/ **S.A.+ altri** (interventuti)

RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO E DA PERDITA PARENTALE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE – CORRESPONSABILITA' DEL DANNEGGIATO DECEDUTO IN SEGUITO ALLE LESIONI.

Riferimenti normativi: *artt. 2043, 2054 e 2059 c.c.*

Al fine di affermare il concorso di colpa del trasportato nell'entità delle lesioni subite a seguito di un sinistro stradale, il mero esame del referto di pronto soccorso non è funzionalmente e scientificamente diretto alla verifica della compatibilità delle lesioni mortali con l'utilizzo o meno delle cinture di sicurezza, e dunque può costituire un indizio, non univoco, da consolidare attraverso l'indicazione di ulteriori elementi di prova. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito del giudizio per i risarcimenti dei danni conseguenti un sinistro stradale, aderendo al consolidato orientamento della Suprema Corte, ha ritenuto infondata la generica affermazione delle controparti circa la corresponsabilità della trasportata deceduta sulla mera scorta dell'entità delle lesioni subite.)*

RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1474 del 17/05/2023

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

F.S. (attrice), **F.M.** (attore), **F.A.** (attore), **R.R.** (attore) c/ **A.S.L. L.** (convenuta)

RESPONSABILITA' DELLA SRUTURA SANITARIA – RESONSABILITA' DEL MEDICO –
CONTRATTO DI SPEDALITA' – NESSO DI CAUSALITA' – PROVA – ESITO INFAUSTO

Riferimenti normativi: *Legge Gelli-Bianco 8 marzo 2017, n. 24*

In caso di responsabilità della struttura sanitaria non è sufficiente che il paziente dimostri la sussistenza del contratto di ospedalità e deduca l'insorgenza della patologia in conseguenza delle cure prestate, ma è necessario che dia prova della concreta riconducibilità dell'insorgenza della lesione alla condotta, attiva od omissiva, dei medici che operano in quella struttura. Coticché, quando le cause rimangano ignote o comunque incerte, anche all'esito dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, specie con riguardo alla verifica di un esito infausto, la responsabilità non potrà essere ascritta alla struttura convenuta. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad accertare la responsabilità dei sanitari nella causazione del decesso della propria congiunta e per l'effetto sentire condannare la convenuta al risarcimento dei danni che ne erano conseguiti, ha rilevato che gli attori non avessero dato prova della sussistenza del nesso causale tra la condotta asseritamente omissiva dei medici in servizio nel nosocomio e la patologia che aveva portato all'exitus della paziente).*

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL COMMERCIALISTA

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sent. n. 624 del 27/02/2020

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

F.G. (attore) c/ **M.A.** (convenuto) e **R.M.A.** (terza chiamata)

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE COMMERCIALISTA – OPERATIVITÀ POLIZZA –
ATTIVITÀ DI CONSULENTE DEL LAVORO

Riferimenti normativi: *artt. 1176, 2236, 1917 c.c.*

In ipotesi di responsabilità professionale del dottore commercialista, il quale svolga anche attività di consulente del lavoro, la compagnia assicurativa di costui non è tenuta a garantire il professionista per i danni cagionati nell'esercizio dell'attività di consulenza per il lavoro se la polizza è riferita solo, e specificatamente, all'attività di commercialista.

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sent. n. 1883 del 21/06/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

D.S. (attore) c/ **C.E.** (convenuto) e **S.A. S.P.A.** (terza chiamata)

1. RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE AVVOCATO – LIQUIDAZIONE DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE – PRESCRIZIONE

Riferimenti normativi: *artt. 1218, 1223, 2947 c.c.*

In ipotesi di responsabilità professionale dell'avvocato per non aver introdotto tempestivamente la domanda risarcitoria per emotrasfusione, il conseguente danno materiale da inadempimento contrattuale va liquidato sulla base delle Tabelle Milanesi. Infatti, pur trattandosi di una voce di danno ontologicamente diversa, perché connessa all'inadempimento del contratto d'opera concluso tra le due parti in causa, le Tabelle di Milano sono pertinenti, atteso che forniscono un parametro di ancoraggio del danno alla salute (oggetto del giudizio mai intrapreso dal legale). *(Nel caso di specie, a causa dell'inerzia dell'avvocato incaricato, il quale non ha introdotto in tempo la domanda risarcitoria per emotrasfusione, il diritto risarcitorio dell'attore si è prescritto, precludendo in tal modo a costui di conseguire il vantaggio economico che invece avrebbe ottenuto se il legale si fosse tempestivamente attivato).*

2. RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE AVVOCATO – COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO – DANNO DA EMOTRASFUSIONE - INDENNIZZO EX LEGE

Riferimenti normativi: *artt. 1218, 1223 c.c.*

In ipotesi di risarcimento del danno scaturente dalla mancata introduzione del giudizio che, più probabilmente che non, avrebbe condotto all'accoglimento della domanda risarcitoria per emotrasfusione, trova applicazione il principio della *compensatio lucri cum damno*. Infatti, sebbene detto principio formalmente operi in ipotesi di risarcimento del pregiudizio al bene salute, è inevitabile che trovi applicazione anche nel giudizio di responsabilità professionale, pena un indebito arricchimento del danneggiato. Pertanto, accertato il fondamento della responsabilità professionale dell'avvocato, nella liquidazione del relativo danno va tenuto conto del fatto che se il giudizio risarcitorio per emotrasfusione fosse stato correttamente instaurato, in sede di liquidazione del danno alla salute, in applicazione del principio del richiamato principio, sarebbe stato scomputato quanto percepito a titolo di indennizzo *ex lege*, a norma dell'art. 1 della L. 210/1992.

RISARCIMENTO DANNI DA ILLEGITTIMO FERMO AMMINISTRATIVO

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1983 del 27/06/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Caterina Stasi;

A.P./A.S. (attore) **c/ A. E.**(convenuto)

RISARCIMENTO DANNI – RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA – FERMO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO – IMPROPONIBILITA' DELLA RICHIESTA RISARCITORIA

Riferimenti normativi: *art 2043 c.c., art. 96 co. 2 c.p.c.*

La domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art 96 co. 2 c.p.c. conseguenti all'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro va proposta, tanto per l'*an* che per il *quantum*, allo stesso giudice competente per il merito della causa cui i pretesi danni si riferiscono e, quindi, al giudice chiamato a pronunciarsi sull'illegittimità degli atti della procedura; sicché, detta domanda va proposta al giudice dell'opposizione stessa (*Nel caso di specie il Giudice, nell'ambito di un appello avverso la sentenza del giudice di pace che aveva condannato gli appellanti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dagli appellati a causa di un illegittimo fermo amministrativo, ha riformato la sentenza del giudice di pace e dichiarato improponibile la richiesta risarcitoria perché chiesta in via autonoma e non all'interno del giudizio relativo al fermo amministrativo*).

**RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER NULLITA' DELL'ATTO DI
CONFERIMENTO**

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 179 del 20/01/2023

Giudice Est.: Dott. Amato Carbone;

C.L. (ricorrente) c/ **M.I.M.** (resistente)

REVOCA UNILATERALE PER INOSSERVANZA DELLA GRADUATORIA - ATTI DI GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - NULLITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO - COMPORTAMENTO DI NATURA PRIVATISTICA.

Riferimenti normativi: *art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 165/2001; art. 35, co. 1, lett. a) D.Lgs. n. 165/2001; combinato disposto dell'art. 35, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 165/2001 e art. 23 e ss. D.P.R. 487/94.*

L'atto con cui la P.A. revoca un'assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato, sul presupposto dell'annullamento della procedura concorsuale ovvero sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per violazione dell'ordine della graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osserva il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità. Si tratta, infatti, di comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, rispetto al quale non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, essendo l'atto invalido *ab origine* e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ne ha dichiarato la nullità derivante dall'annullamento del titolo di selezione da parte della sentenza del Consiglio di Stato a seguito della quale la ricorrente era stata depennata dalle Graduatorie ad Esaurimento dei docenti inseriti con riserva)*

“STATUS” VITTIMA DEL DOVERE

Tribunale di Lecce, sez. Lav., sent. n. 291 del 27/01/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Luisa Santo;

P.S. (ricorrente) c/ MINISTERO DELL'INTERNO (resistente) c/ MINISTERO DELLA DIFESA (resistente)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - CONDIZIONE DI VITTIMA DEL DOVERE - NATURA DI “STATUS” - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - IMPRESCRITTIBILITÀ - ESTENSIONE AI BENEFICI ECONOMICI - ESCLUSIONE.

Riferimenti normativi: *art 1, commi 563 e 564, Legge l n 266 del 23/12/2005*

La condizione di vittima del dovere ha natura di “status” a cui consegue l’imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale “status” trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. *(Nel caso di specie, il ricorrente, maresciallo sottoufficiale della Marina Militare, chiedeva – previo accertamento del proprio status di vittima del dovere – l’erogazione della speciale elargizione di cui all’art. 5, co. 1, l. 206/2004, dello speciale assegno vitalizio di cui all’art. 5, commi 3 e 4, l. 206/2004, dell’assegno vitalizio di cui all’art. 4, co. 1, d.p.r. 243/2006 nonché il riconoscimento degli ulteriori benefici previsti dal d.p.r. 243/2006. Il Giudice del Lavoro, accertato lo status di vittima del dovere del ricorrente, ha rigettato la domanda in relazione alla speciale elargizione ex art 5, co. 1, l. n. 206/04, poiché trattandosi di indennità una tantum era decorso il termine decennale di prescrizione. Ha riconosciuto, invece, il diritto del ricorrente all’assegno vitalizio ex art 2, co. 1, l. 407/2008 e all’assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, l. 206/2004 nei limiti della prescrizione decennale.).*

TUTELA DEL TERZO TRASPORTATO

Tribunale di Lecce, Sez. I, Sentenza n. 1750 del 09/06/2023

Giudice Estensore: Dott.ssa Piera Portaluri.

M.M. (attore) c/ **G. Ass.ni S.p.A. + C.R.** (convenuti).

SINISTRO STRADALE – TERZO TRASPORTATO – AZIONE DIRETTA – ONERE DELLA PROVA – COINVOLGIMENTO DUE VEICOLI.

Riferimenti normativi: *artt. 141, 144 C.d.S., art. 2054 c.c.*

La specifica disciplina recata dall'art. 141 D. Lgs. n. 209 del 2005 regola, con salvezza dell'ipotesi del caso fortuito, i termini del risarcimento del danno subito dal terzo trasportato da parte dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, così fornendo uno strumento aggiuntivo di tutela all'art. 2054 cod. civ. In particolare, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento, la citata disposizione consente al terzo trasportato (anche nel caso in cui sia egli stesso proprietario del veicolo su cui viaggia come passeggero) di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. Detta tutela rafforzata presuppone che nel sinistro siano coinvolti, dunque, almeno due veicoli, pur non essendo necessario lo scontro materiale fra gli stessi, a ciò deponendo sia il dato letterale, che quello teleologico, della norma. Invero, la necessità di semplificare sul piano dell'onere probatorio la posizione del trasportato si giustifica solo in detta ipotesi, in quanto la ricostruzione della dinamica (e delle, eventualmente differenti, responsabilità dei conducenti) rischia di ritardare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria del terzo, così pregiudicando il principio solidaristico "*vulneratus ante omnia reficiendus*". Nel caso in cui, invece, ad essere coinvolto è un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (*Nella specie il Giudice, nell'ambito di un giudizio di risarcimento delle lesioni subite in un sinistro stradale promosso dal terzo trasportato nei confronti della propria compagnia assicurativa – in quanto proprietario dell'autovettura su cui viaggiava come passeggero - ha rigettato la domanda poiché, per come allegato dallo stesso attore, nell'occorso rimaneva coinvolto un unico veicolo che perdeva il controllo a causa della presenza di un cane che attraversava la strada*).

USUCAPIONE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1563 del 25.05.2023

Giudice Est.: Dott.ssa Katia Pinto;

L.G. (attrice) c/ **C.S.C.** (convenuto)

USUCAPIONE- ACQUISTO DELLA PROPRIETA' A TITOLO ORIGINARIO- ALLOGGIO POPOLARE- ONERE PROBATORIO- POSSESSO-CONVENZIONE DI ASSEGNAZIONE

Riferimenti normativi: *T.U. 28 aprile 1938, n. 1165*

Spetta alla parte che propone la domanda di usucapione di un immobile assegnato dall'ente locale a titolo di alloggio produrre la convenzione di assegnazione al fine di provare il possesso utile *ad usucapionem*. È noto, infatti, che le convenzioni di assegnazione possono essere stipulate a futura vendita, ed in tal caso trasferiscono il possesso, od a fini di semplice locazione, ed in questo caso attribuiscono la mera detenzione che non può giovare ai fini dell'usucapione. Del resto, sussiste un possesso idoneo all'usucapione in capo ad un soggetto che riceva la consegna di un immobile in base ad una convenzione, quando la stessa non si limiti ad assicurare il mero godimento della cosa, ma tenda a realizzare il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale su di esso, ossia quando alla convenzione stessa acceda un immediato effetto traslativo del possesso sostanzialmente anticipatore degli effetti traslativi del diritto che con essa le parti si sono ripromesse di realizzare. *(Nel caso di specie il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento della detenzione a titolo di proprietà, pacifica pubblica e manifesta, continuata ed ininterrotta per oltre quarant'anni di un immobile assegnato dal Comune a titolo di alloggio, ha rigettato la domanda per difetto del presupposto per l'acquisto a titolo originario. Sotto tale profilo, difatti, l'attrice non aveva prodotto la convenzione di assegnazione in virtù della quale i genitori della stessa, in origine assegnatari, avrebbero occupato l'immobile per cui è causa, mancando quindi la prova del possesso utile ad usucapionem.)*

VALIDITÀ DEL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2940 del 20/10/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Gabriella Perrone;

C. V. (attrice) c/ **G. V.** (convenuto)

CONTRATTO PRELIMINARE – VENDITA IMMOBILIARE – REQUISITI FORMALI DI
VALIDITÀ

Riferimenti normativi: *artt. 1350 c.c., 2932 c.c.*

Deve ritenersi non validamente convenuto tra le parti un contratto preliminare di compravendita immobiliare in assenza di evidenza documentale in ordine all'incontro scritto delle volontà contrattuali delle parti e, comunque, dell'individuazione del bene promesso in vendita e del suo prezzo (quali, elementi necessari ex art. 1325 c.c.). Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta *ad substantiam* (come nel caso di contratto preliminare di vendita immobiliare la cui forma scritta è richiesta, a pena nullità, dall'art. 1350 c.c.), la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium"), che devono risultare dall'atto stesso e non possono ricavarsi "aliunde". Inoltre, ai fini dell'accoglimento di eventuale domanda ex art. 2932 c.c., è necessario che il contratto preliminare riporti anche gli estremi della concessione edilizia, non potendosi realizzare con l'azione ex art.2932 c.c. (avente funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto) un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti o un effetto che, comunque eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti.